


PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

AGGIORNAMENTO ALLE OSSERVAZIONI - ANNO 2025-2026



DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE

Norme tecniche d'Attuazione

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Testo adeguato alle osservazioni approvate dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 40 del 18.11.2025

TITOLO I GENERALITÀ

- CAPO 1 RIFERIMENTI E PROCEDURE
 - Art. 01 Riferimenti di legge
 - Art. 02 Riferimenti di piano
 - Art. 03 Procedure per la formazione del PTCP
 - Art. 04 Comunicazione e aggiornamento del PTCP
 - Art. 05 Efficacia del PTCP
- CAPO 2 CONTENUTI ED ELABORATI
 - Art. 06 Finalità generali del PTCP
 - Art. 07 Contenuti ed efficacia del PTCP
 - Art. 08 Elaborati del PTCP
 - Art. 09 Obiettivi del PTCP e verifiche di non contrasto

TITOLO II FRAGILITÀ DEL TERRITORIO

- CAPO 1 PIANIFICAZIONE E VINCOLI
 - Art. 10 Vincoli sovraordinati
 - Art. 11 Vincoli di piano
- CAPO 2 PREVENZIONE DAL RISCHIO GEOLOGICO
 - Art. 12 Generalità
 - Art. 13 Disposizioni speciali connesse al rischio da frana
 - Art. 14 Disposizioni speciali connesse al rischio idraulico
 - Art. 15 Disposizioni speciali connesse al rischio sismico
- CAPO 3 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
 - Art. 16 Introduzione
 - Art. 17 I riferimenti normativi
 - Art. 18 Attuali siti RIR nel territorio provinciale
 - Art. 19 Impatti dei siti RIR
 - Art. 20 Effetti cumulativi degli impatti dei siti RIR
- CAPO 4 ALTRE FRAGILITÀ
 - Art. 21 Difesa dall'inquinamento
 - Art. 22 Difesa dei beni ambientali e del paesaggio
 - Art. 23 Difesa dei beni culturali e identitari

TITOLO III SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

- CAPO 1 QUADRO DELLE CONOSCENZE E MONITORAGGIO
 - Art. 24 Ufficio di piano
 - Art. 25 Sistema informativo territoriale
 - Art. 26 Quadro conoscitivo condiviso
 - Art. 27 Aggiornamento del quadro conoscitivo
 - Art. 28 Monitoraggio delle azioni di piano
 - Art. 29 Bilanci di pianificazione
- CAPO 2 POLITICHE PEREQUATIVE E DI COPIANIFICAZIONE
 - Art. 30 Perequazione territoriale
 - Art. 31 Perequazione urbanistica
 - Art. 32 Accordi e copianificazione
- CAPO 3 ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO
 - Art. 33 Suddivisione del territorio provinciale in Aree Vaste Funzionali (AVF)
 - Art. 34 Suddivisione del territorio provinciale in Ambiti di Attuazione Programmatica (AAP)
 - Art. 35 Suddivisione del territorio provinciale in Sistemi di Coesione Locale (SCL)

TITOLO IV NORME DI INDIRIZZO

CAPO 1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

- Art. 36 Finalità e obiettivi
- Art. 37 Disposizioni per la pianificazione comunale
- Art. 38 Indicazioni per la progettazione dei piani urbanistici comunali
- Art. 39 Contenimento del consumo di suolo
- Art. 39**bis** Ulteriori norme per il contenimento del consumo di suolo
- Art. 40 Dimensionamento dell'offerta residenziale
- Art. 41 Dimensionamento dell'offerta turistico-ricettiva
- Art. 42 Dimensionamento delle aree produttive
- Art. 42**bis** Zone Economiche Speciali (ZES)
- Art. 43 Soddisfacimento degli *standard* urbanistici
- Art. 44 Monetizzazione degli *standard* urbanistici
- Art. 45 Procedure semplificate di variante al piano urbanistico comunale
- Art. 46 Progetti strategici di area
- Art. 46**bis** Progetto Speciale Territoriale della Costa dei Trabocchi

CAPO 2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

- Art. 47 Finalità e obiettivi
- Art. 48 Aree protette e Rete Natura 2000
- Art. 49 Boschi e aree boscate
- Art. 50 Arbusteti e vegetazione in evoluzione
- Art. 51 Aree di protezione idrogeologica
- Art. 52 Tutela e risanamento dei bacini idrografici
- Art. 53 Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
- Art. 54 Utilizzazione delle risorse idriche
- Art. 55 Tutela della costa
- Art. 56 Aree di dissesto e situazioni di rischio
- Art. 57 Territori agricoli periurbani con valenza ambientale
- Art. 58 Aree a verde pubblico di livello urbano
- Art. 59 Attività estrattiva
- Art. 60 Smaltimento e gestione dei rifiuti
- Art. 61 Aria, energia, protezione acustica ed elettromagnetismo
- Art. 62 Connessioni ecologiche e infrastrutture ambientali lineari
- Art. 63 Indirizzi per la valorizzazione ambientale

CAPO 3 COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

- Art. 64 Finalità e obiettivi
- Art. 65 Il sistema della rete stradale sul territorio provinciale
- Art. 66 Caratteristiche generali delle strade provinciali
- Art. 67 Sicurezza delle strade provinciali
- Art. 68 Sviluppo della rete stradale per un sistema integrato della mobilità

CAPO 4 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

- Art. 69 Finalità e obiettivi
- Art. 70 Poli scolastici
- Art. 71 Dimensionamento dell'offerta scolastica
- Art. 72 Adeguamento delle strutture scolastiche
- Art. 73 Strutture scolastiche non connesse

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO 1 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 74 Misure di salvaguardia
- Art. 74**bis** Progetti del PNRR
- Art. 75 Entrata in vigore del piano
- Art. 75**bis** Procedimenti di pianificazione comunale in corso

CAPO 2 DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 76 Aggiornamento del piano
- Art. 77 Procedimenti in atto

TITOLO I	GENERALITÀ
CAPO 1	RIFERIMENTI E PROCEDURE

Articolo 1

Riferimenti di legge

1. La Provincia è “ente territoriale di area vasta” ai sensi del Comma 3 dell’Art. 1 della Legge 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
2. Ai sensi del Comma 85 dell’Art. 1 della stessa legge alla Provincia è attribuita la funzione fondamentale della “pianificazione territoriale di coordinamento”.
3. Il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), ovvero il DLgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, prevede al Comma 2 dell’Art. 20 che la Provincia “predispone e adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio”.
4. Il presente strumento di piano si configura, dunque, come Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ai sensi dell’Art. 1, Comma 85, della Legge 56/2014, dell’Art. 20, Comma 2, del DLgs 267/2000 e degli Artt. 7 e 8 della pre-vigente LR 18/1983 (ancorché recentemente sostituita dalla nuova LR 58/2023).
5. Pur essendo intervenuta la LR 58/2023, al presente procedimento di variante del PTCP avviato prima della entrata in vigore della stessa, “si applicano le disposizioni regionali previgenti in materia”, ai sensi del Comma 4 dell’Art. 101 della LR 58/2023, così come sostituito dal Comma 2 della Lettera “r” dell’Art. 1 della LR 11/2024.

Articolo 2

Riferimenti di piano

1. Il presente adeguamento del PTCP non configura un nuovo strumento di pianificazione provinciale come disposto dagli Artt. 34 e 35 della LR 58/2023, ma si limita ad aggiornare il già vigente PTCP della Provincia di Chieti che già articolava i contenuti del Quadro di Riferimento Regionale (QRR), in attesa dei successivi atti della Regione in merito agli strumenti di sua competenza.

Articolo 3

Procedure per la formazione del PTCP

1. Le procedure di formazione del PTCP (secondo quanto disposto dall’Art. 100 e dall’Art. 101 della LR 58/2023) sono quelle di cui all’Art. 8 della pre-vigente LR 18/1983, che prevedeva, ai commi 4 e 5, forme di deposito e pubbliche consultazioni, specifiche e generalizzate, da parte dei Comuni e portatori d’interesse locali.
2. Al fine della massima condivisione delle strategie e delle scelte pianificatorie contenute nel documento di piano è facoltà della Provincia prevedere ulteriori forme di ascolto dei territori, strutturate per sub-articolazioni territoriali e/o predisposte in relazione alle aree d’attuazione programmatica.
3. Concorrono al processo partecipativo di ideazione e condivisione delle linee d’indirizzo del documento preliminare e delle fasi attuative del PTCP gli organi dell’Assemblea dei Sindaci e del CAL.
4. L’Assemblea dei Sindaci costituisce l’organo provinciale, con poteri propositivi, consultivi e di controllo, preposto ai sensi dell’Art. 1, Commi 55, 56 e 57 della Legge 56/2014 all’adozione dello Statuto e sue modifiche; all’interno dello Statuto può essere contemplata, d’intesa con le Regioni, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; lo Statuto vigente della Provincia di Chieti già prevede detta opzione previa predisposizione di apposita regolamentazione attuativa.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) trova esplicita previsione nel rinnovato Art. 123 della Costituzione; esso è l’organismo consultivo di consultazione tra la Regione e gli Enti Locali, la cui disciplina regolamentare spetta alle singole Regioni.
6. Al fine di concorrere alla massima condivisione delle strategie pianificatorie del PTCP e al coordinamento tra detti principi direttori con le scelte programmatiche dell’Ente (Bilancio e PNRR) vengono strutturati specifici momenti partecipativi, di divulgazione e di perfezionamento del documento preliminare di piano, attraverso la presa d’atto dei contenuti ivi contemplati da parte dell’Assemblea dei Sindaci e l’eventuale informativa e condivisione dei contenuti strategici da parte del CAL.

Articolo 4

Comunicazione e aggiornamento del PTCP

1. Il PTCP è un “piano territoriale di area vasta” che si pone, in via programmatica, un ambito temporale d’attuazione ventennale; resta inteso che, in una visione dinamica del territorio, connessa anche alle repentine modificazioni dell’apparato normativo di riferimento, il PTCP sarà soggetto ad aggiornamenti periodici, anche nelle forme di recepimento delle intervenute disposizione di legge e/o ridefinizione degli scenari di sviluppo a medio-lungo termine.
2. La Provincia nelle sue funzioni di coordinamento e ausilio delle comunità locali, partecipa attivamente alla fase di recepimento dei contenuti del PTCP all’interno degli strumenti urbanistici generali e partecipati, anche attraverso la possibile attivazione di forme di copianificazione e coprogettazione con le amministrazioni locali.
3. Qualora delle forme di collaborazione rivestano i caratteri della coprogettazione, si procederà alla sottoscrizione di apposite intese istituzionali e convenzioni che regolamentano gli aspetti gestionali, economici e procedurali.
4. Al fine di assicurare un processo costante e progressivo di aggiornamento del PTCP, rispetto all’entrata in vigore di nuovi atti (legislativi o amministrativi) aventi efficacia prevalente e/o alla modifica repentina degli assetti e scenari di riferimento, la Provincia ha la facoltà di provvedere, in ogni momento, all’adozione di varianti puntuali o generali, nel rispetto dell’*iter* procedimentale in vigore e fatti salvi i casi specifici in cui detta operazione si configuri quale recepimento di previsioni o prescrizioni di piani sovraordinati o di leggi per i quali l’aggiornamento è da intendersi automatico, previa presa d’atto e/o ratifica ad opera del Consiglio provinciale.
5. Il PTCP mantiene la propria validità ed efficacia sino all’entrata in vigore di un nuovo strumento di pianificazione territoriale; la procedura di validazione dei dati e degli elaborati cartografici che compongono la struttura analitica e ricognitiva del piano (quadro conoscitivo) potranno avvenire con cadenza triennale, al fine dell’adeguamento dello scenario di contesto, previa delibera di recepimento da parte del Consiglio provinciale.

Articolo 5

Efficacia del PTCP

1. Il PTCP rappresenta lo strumento di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione territoriale comunale e intercomunale; costituisce altresì il riferimento, insieme agli altri strumenti di pianificazione provinciali e regionali, per la verifica di non contrasto dei piani urbanistici comunali, accordi di programma, accordi territoriali, intese e in genere tutti gli atti tecnico-amministrativi che producono effetti sull’ambiente e territorio.
2. Gli strumenti urbanistici comunali provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del PTCP nei termini, anche temporali, stabiliti dalle presenti norme.
3. La pianificazione comunale ha la facoltà di rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone, degli ambiti e degli elementi, operate dalle tavole del presente piano, per portarle a coerenza con la reale situazione del territorio, ovvero su elaborati cartografici in scala di maggiore dettaglio; le predette rettifiche, derivanti esclusivamente dal maggior dettaglio, non devono risultare modificative del PTCP e non costituiscono variante allo stesso.
4. Nel caso di contraddizioni tra previsioni contemplate nelle norme di attuazione e gli elaborati grafici prevale il contenuto delle presenti norme di attuazione; nel caso di contrasto tra norme generali e le norme specifiche prevalgono queste ultime; nel caso di ambiti, zone, aree, oggetti puntuali, interessati da più disposizioni normative, fermo restando il diverso contenuto di efficacia di indirizzi, direttive e prescrizioni, queste si applicano in combinato disposto e prevalgono quelle maggiormente restrittive e cautelative.

TITOLO I	GENERALITÀ
CAPO 2	CONTENUTI ED ELABORATI

Articolo 6

Finalità generali del PTCP

1. Il PTCP ha la finalità di determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio, anche al fine di coordinare la pianificazione urbanistica alla scala comunale e intercomunale, costituendo riferimento spaziale unico per l'azione dei Comuni e della stessa Provincia nei campi di rispettiva competenza.
2. Il PTCP prende in considerazione l'intero territorio provinciale e, conformemente ai principi di autonomia, di sussidiarietà e di leale collaborazione tra gli enti, definisce l'assetto del territorio provinciale attuando politiche di concertazione e fornendo direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione comunali, specifica le indicazioni della pianificazione regionale e determina le politiche settoriali della Provincia.
3. In linea e in attuazione dei principi di sussidiarietà e differenziazione di cui all'Art. 118 della Costituzione, il PTCP assolve, *in primis*, alla funzione di strumento di *governance* territoriale finalizzato a orientare tutti i processi di trasformazione in atto nella Provincia di Chieti, in una visione sistemica e integrata di coerenza generale, attuativa dei principi direttori europei di coesione territoriale e sostenibilità ambientale.
4. Il PTCP promuove politiche di conservazione attiva delle risorse naturali e dell'identità storico-culturale, nei limiti della legislazione centrale e regionale in materia e con l'obiettivo di incentivare forme di progettualità integrata intercomunali al fine di valorizzare la dimensione intersistemica e connettiva delle risorse ambientali e naturalistiche (corridoi verdi).
5. Con riferimento al principio di appropriatezza di cui all'Art. 118 della Costituzione, il PTCP esercita le proprie competenze alla dimensione d'area vasta, in attuazione del combinato disposto normativo della Legge 56/2014, della LR 32/2015 e degli Artt. 3, 19 e 20 del TUEL; il suo processo di ideazione mira a configurarsi come un percorso partecipativo e condiviso, volto a valorizzare le forme di cooperazione intercomunale, in una logica strategica e programmatica, tesa al perseguimento e attuazione degli obiettivi e delle direttive comunitarie e nazionali (PNRR) finalizzate, in via prioritaria, allo sviluppo sostenibile e al contenimento delle risorse naturali e dei valori identitari dei territori.
6. Più in particolare, gli obiettivi del PTCP si declinano in: (i) accrescere i livelli di competitività del sistema provinciale, nel quadro regionale, interregionale e comunitario, garantendo un equo e bilanciato sviluppo del territorio provinciale; (ii) tutelare la qualità ecosistemica; (iii) garantire adeguati requisiti di sicurezza e protezione ambientale del territorio; (iv) perseguire il pieno e integrato utilizzo delle risorse territoriali e la loro salvaguardia; (v) accrescere la qualità urbana e i livelli di efficienza e integrazione del sistema insediativo-produttivo; (vi) assicurare un'adeguata accessibilità alla rete dei servizi; (vii) rilanciare l'azione della Pubblica Amministrazione all'interno del processo di piano, favorendo forme di effettiva partecipazione, di coinvolgimento mirato e di utile partenariato.
7. Per il perseguimento dei suddetti obiettivi la Provincia si candida a divenire l'istituzione preposta alla semplificazione nei processi di *governance* territoriale, esercitando pienamente quel ruolo di ausilio allo sviluppo locale, da sempre riconosciuta al PTCP (funzione di coordinamento) e insito nella capacità di sintesi e di ricomposizione, previa valutazione ponderata di tutti i differenti interessi territoriali in gioco, nell'ottica della tutela e della salvaguardia del territorio provinciale.
8. A livello organizzativo la Provincia dovrà mettere in campo tutte le capacità e le competenze istituzionali nell'attrarre risorse e investimenti, attraverso la costruzione di progetti sovra-comunali condivisi tra i livelli di governo e attraverso la gestione efficiente dei finanziamenti con il ricorso a processi innovativi che passano per la riorganizzazione della pubblica amministrazione per centri di competenza, associati a funzioni strategiche e gestiti in forma aggregata e per la centralità della funzione della pianificazione e programmazione territoriale (PTCP).

Articolo 7

Contenuti del PTCP

1. Sono contenuti principali e fondamentali del PTCP:
 - la individuazione delle diverse destinazioni funzionali del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
 - la suddivisione del territorio provinciale in sub-ambiti di attuazione programmatica delle previsioni di piano, anche per la gestione dei servizi in forma associata;

- la definizione delle linee generali di tutela e valorizzazione dell'ambiente e l'indicazione sommaria delle aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;
 - la scelta delle linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
 - la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione, nonché dei servizi di trasporto in ambito provinciale;
 - la individuazione e la localizzazione di massima delle diverse componenti della rete scolastica.
2. Il PTCP si prefigge lo scopo di suggerire una possibile sub-articolazione territoriale della Provincia di Chieti con riferimento ai caratteri peculiarità e specificità del territorio provinciale, oltre che interpretati ed aggiornati alla luce dei suddetti più recenti riferimenti normativi.
 3. Il PTCP opera altresì in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e, entro i limiti di operatività e competenza definiti in sede di Quadro di Riferimento Regionale, concorre criticamente al processo di pianificazione territoriale regionale.

Articolo 8

Elaborati del PTCP

1. Sono elaborati del PTCP:
 - la Relazione Generale;
 - le Norme Tecniche di Attuazione;
 - le Carte di Sintesi;
 - il Sistema Informativo Territoriale.
2. La Relazione Generale (RG) contiene la descrizione del contenuto del piano e tutti gli apparati analitico-descrittivi e statistico-interpretativi di complemento.
3. Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) contengono le prescrizioni regolamentari per l'attuazione e la gestione del piano.
4. Le Carte di Sintesi (CS) comprendono gli elementi di configurazione spaziale ritenuti indispensabili alla struttura dello strumento di piano e sono costituiti da:
 - tavola 1.0 stato attuale del territorio;
 - tavola 2.1 i pilastri delle competenze, infrastrutture;
 - tavola 2.2 i pilastri delle competenze, pianificazione territoriale;
 - tavola 2.2.1 i pilastri delle competenze, pianificazione territoriale (tematismo aree produttive: visione d'insieme)
 - tavola 2.2.2 i pilastri delle competenze, pianificazione territoriale (tematismo aree produttive: trasposizione su catastale dei PRT vigenti)
 - tavola 2.3 i pilastri delle competenze, ambiente;
 - tavola 2.4 i pilastri delle competenze, rete scolastica;
 - tavola 3.0 visione territoriale.
5. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) è costituito da:
 - quadro conoscitivo, sintesi dei vincoli, tutele e opportunità per i territori;
 - visione territoriale, prospettive di sviluppo provinciale e medio-lungo termine.

Articolo 9

Obiettivi del PTCP e verifiche di non contrasto

1. La Provincia si impegna, anche per mezzo delle disposizioni normative del presente PTCP, nonché degli altri atti e delle azioni che essa stessa o di altri enti aventi competenza in materia di governo del territorio metteranno in campo, a garantire il perseguimento dello sviluppo sostenibile, attraverso il contenimento del consumo del suolo, l'uso razionale delle risorse e la riduzione dell'immissione delle sostanze inquinanti.
2. Le verifiche istruttorie per il parere di non contrasto con il PTCP di competenza della Provincia ai sensi del Comma 4bis dell'Art. 5 della LR 58/2023 così come aggiunto dalla Lettera "a" dell'Art. 1 della LR 11/2024 verranno effettuate nel rispetto dei seguenti obiettivi di piano, che sono assunti come criteri che ogni Comune potrà declinare in base alle proprie esigenze:

OBIETTIVO 1 Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni territoriali e urbanistiche

Ogni intervento modificativo dello stato dei luoghi verrà verificato rispetto alla matrice dei vincoli e delle limitazioni d'uso che insistono nell'area in esame. Le scelte localizzative dovranno essere motivatamente documentate, in ambito di progetto, con riferimento alle relazioni dirette e indirette con il sistema insediativo esistente, alla sussistenza dei minimi requisiti di urbanizzazione dell'area d'intervento e alla verifica circa la sussistenza dei livelli minimi di accessibilità al sito e di attrezzamento delle aree esterne. Ogni realizzazione proposta dovrà inoltre assicurare la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali, la difesa del suolo nonché la tutela dell'agricoltura e delle sue potenzialità, anche attraverso l'inversione dei processi di degrado in corso e l'incentivazione di percorsi di trasformazione e mitigazione degli impatti ambientali legati ai processi della produzione.

I progetti proposti dovranno tendere innanzitutto a minimizzare le forme di impatto dei processi di trasformazione dell'uso dei suoli sul sistema complessivo delle risorse territoriali, nella logica di un pieno ed equilibrato utilizzo delle reti insediative e infrastrutturali.

In particolare ogni intervento in variante e ogni proposta di nuova pianificazione locale dovrà operare per:

- garantire alti livelli di razionalità ed economicità nei processi di urbanizzazione e infrastrutturazione;
- limitare le tendenze dispersive nei processi insediativi, attuando strategie di contenimento e riduzione nel consumo di suolo agricolo e di risorse;
- assicurare adeguati livelli di tutela del sistema biologico, avviando processi di integrazione con le politiche ambientali all'interno degli strumenti urbanistici e territoriali;
- garantire idonei livelli di qualità architettonica e l'utilizzo di accorgimenti atti a garantire la piena sostenibilità dell'intervento, con particolare riferimento all'approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili (pannelli fotovoltaici, mini-eolico, ecc.), la permeabilità delle aree scoperte del lotto e dei parcheggi pubblici e privati (alveolari carrabili rinverdibili, ecc.) e la realizzazione di cortine verdi perimetrali nelle quali mettere a dimora essenze arboree e arbustive autoctone.

Le previsioni insediative dei piani urbanistici comunali dovranno essere mirate a dare risposte concrete all'effettiva domanda di trasformazione e porsi in un equilibrato rapporto con il contesto urbanizzato e i sistemi urbani, con priorità localizzativa nei tessuti esistenti e all'interno del perimetro urbano consolidato.

Le zone e i contesti di nuovo impianto realizzabili all'esterno del sistema insediativo esistente vengono individuati, in tali strumenti, privilegiando in ogni caso localizzazioni contigue e limitrofe.

Nei suddetti strumenti, i nuovi insediamenti si conformano ai seguenti indirizzi morfologici:

- privilegiare forme insediative compatte rispetto a forme frammentate e disperse, limitando il consumo del suolo e i costi di infrastrutturazione;
- favorire i processi di riuso delle aree dismesse e di riqualificazione funzionale e ambientale del sistema urbano;
- scoraggiare le espansioni lineari lungo le arterie stradali e i sistemi di crinale e le urbanizzazioni diffuse;
- rispettare gli andamenti morfologici del territorio e tenere conto della trama fondiaria e della morfologia urbana esistente;
- prevedere la formazione di cortine verdi di carattere sia puntuale che lineare e areale;
- privilegiare la cessione e realizzazione di aree a *standard* funzionali e integrate all'intervento, in forma aggregata e non frammentaria, con massimi livelli di accessibilità e fruibilità dalla viabilità pubblica.

Compatibilmente con le esigenze progettuali e le specificità del territorio, i piani urbanistici comunali dovranno mettere in atto tecniche azzonative tendenti a superare valutazioni esclusivamente funzionali, per caratterizzarle rispetto a una attenta lettura analitica dei contesti urbani e territoriali e della loro formazione in termini cronologici e morfologici, nonché tendere a un disegno compiuto, coerente e funzionale della città e del territorio, che relazioni gli insediamenti di più recente formazione con quelli storici e con il paesaggio e il territorio rurale circostante.

OBIETTIVO 2 Razionalizzazione del sistema della mobilità e relazioni integrate con il sistema insediativo

Ogni intervento di trasformazione dovrà essere verificato rispetto alla coerenza tra le dimensioni degli interventi puntuali e le funzioni insediate preesistenti e di contorno, con particolare riguardo alle pressioni infrastrutturali e sulle reti, ai livelli di accessibilità al sito e all'attrezzamento delle aree di pertinenza (idonei livelli di permeabilità), alla verifica preliminare circa la sostenibilità ambientale ed economica delle specifiche eventuali pressioni insediative ed effetti indotti.

OBIETTIVO 3 Potenziamento e attuazione della rete ecologica provinciale

Ogni intervento, anche se puntuale, dovrà contribuire alla realizzazione di un più integrato sistema di reti ecologiche provinciali, attraverso il perseguimento di interventi di conservazione e di potenziamento della

biodiversità e di salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la concretizzazione dei corridoi ecologici. Le previsioni insediative dei piani urbanistici comunali dovranno essere mirate a una lettura sistemica e reticolare delle risorse paesaggistiche e ambientali, individuando e catalogando le aree boscate e proponendo un progetto esplicito di ricucitura del sistema della rete ecologica a livello locale e intercomunale.

Gli stabilimenti industriali esistenti (per esempio: le centrali termoelettriche) sono esonerati dalle indicazioni sopra riportate relative agli interventi da realizzare all'interno delle aree ecologiche.

Con riferimento agli ambiti fluviali e lacuali, individuati nella cartografia di piano, la Provincia, di concerto con i Comuni interessati, può procedere alla definizione di specifiche normative di tutela e alla predisposizione di specifici progetti strategici di valorizzazione e fruizione turistica di dette risorse lineari, anche con il fine di assicurare alle fasce fluviali e lacuali in oggetto il significato di "corridoi biologici di connessione". I Comuni, in fase di redazione dei loro strumenti urbanistici, sono tenuti a recepire tali indicazioni, contestualizzandole in idonea scala grafica ed esonerando da tali indicazioni gli stabilimenti industriali esistenti (per esempio: le centrali termoelettriche).

OBIETTIVO 4 Riduzione del consumo di suolo

Gli interventi urbanistici dovranno favorire la densificazione della forma urbana, il recupero e la riqualificazione delle aree dismesse o degradate, il completamento prioritario delle aree libere intercluse e in genere di quelle comprese nel tessuto urbano consolidato. Andranno attuate azioni volte a scoraggiare l'ulteriore consumo di suolo urbano. Le trasformazioni edilizie dovranno privilegiare interventi di compattamento della forma urbana/insediativa, con la ridefinizione dei margini urbani e l'eventuale localizzazione di frange di espansione urbana in adiacenza al tessuto urbano consolidato esistente e su aree di minor valore agricolo e ambientale. Vengono esclusi tutti i processi di dispersione insediativa, limitando, motivatamente detta casistica a eventuali momenti progettuali di ricucitura urbana e saldatura tra centri edificati e insediamenti lineari lungo le arterie principali. Il PTCP incentiva la riqualificazione ecologica delle aree industriali attraverso concentrazioni delle stesse e dotazioni tecnologiche specializzate.

OBIETTIVO 5 Innalzamento della qualità dell'ambiente e dell'abitare

Gli interventi edilizi dovranno perseguire un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico, anche attraverso l'incremento delle aree attrezzate con funzione pubblica, in particolare con destinazione a verde attrezzato e parcheggi.

Ogni intervento di nuova realizzazione dovrà porsi in rapporto dialettico con il contesto, attraverso una rilettura dei segni identitari e culturali dei luoghi. Occorrerà favorire la riqualificazione urbanistico/ambientale delle aree degradate e l'incentivazione, anche attraverso le forme di concorso di progettazione, di interventi architettonici di qualità, con il ricorso a edilizia ecosostenibile e bioclimatica. Per il perseguimento della qualità dell'abitare si potrà fare ricorso a nuove tecniche urbanistiche compensative e perequative di livello comunale e sovracomunale finalizzate a ottimizzare le risorse economiche e territoriali.

OBIETTIVO 6 Analisi del fabbisogno abitativo e incremento dell'*housing* sociale

I piani urbanistici comunali dovranno garantire una diversificazione dell'offerta insediativa finalizzata a rispondere alla domanda di housing sociale per i nuclei familiari che non possono accedere al libero mercato immobiliare. Interventi di housing sociale di elevata qualità urbana e architettonica, integrati con il tessuto urbano esistente, contribuiscono infatti a innescare processi virtuosi per il recupero delle aree degradate e/o dismesse, soprattutto in contesti marginali e periferici.

A tal fine gli strumenti urbanistici dovranno compiere una ricognizione sul patrimonio pubblico, al fine di identificare e reperire immobili e/o aree da destinare a interventi di *housing* sociale e/o da riconvertire per un potenziale uso e funzione pubblica, anche nelle nuove forme e modalità del *cohousing* e *coworking*.

OBIETTIVO 7 Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri storici

Gli strumenti urbanistici generali e i piani di recupero dovranno innescare un processo di riqualificazione e valorizzazione economica dell'intero sistema insediativo attraverso l'ampliamento delle attività compatibili con il valore storico culturale dei centri storici (residenza, scambio, socializzazione/ricreazione, turismo). Gli interventi programmati negli strumenti urbanistici dovranno essere orientati prioritariamente a strategie di rivitalizzazione dei centri storici attraverso l'incremento della funzione complementari alla residenza e di servizio. Sono auspicati interventi di riduzione della mobilità, a favore della pedonalizzazione, al fine del ricostituire all'interno dei centri storici dei caratteri tipici di detti contesti storici, basati sulla qualità architettonica del costruito e sicurezza degli spazi pubblici.

TITOLO II	FRAGILITÀ DEL TERRITORIO
CAPO 1	PIANIFICAZIONE E VINCOLI

Articolo 10

Vincoli sovraordinati

1. Nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e vivibilità del territorio, di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, di interesse paesaggistico e archeologico, il PTCP censisce e riporta i vincoli previsti dalle specifiche normative di tutela e assicura il coordinamento di tutte le politiche di gestione del territorio mediante il recepimento degli atti di pianificazione sovraordinata.
2. Il PTCP riporta i vincoli relativi a:
 - aree di notevole interesse pubblico;
 - aree tutelate per legge;
 - aree soggette a vincolo idrogeologico;
 - aree soggette a vincolo forestale;
 - aree protette di interesse locale;
 - aree soggette a vincolo sismico;
 - zone militari;
 - zone protette da piani sovraordinati vigenti;
 - zone normate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
 - zone normate dal Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA);
 - Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
 - Zone di Protezione Speciale (ZPS).
3. I Comuni nella redazione dei piani di competenza comunale sono tenuti a prendere atto e documentare a loro volta l'esistenza, gli effetti e l'estensione di tutti i vincoli di cui al precedente articolo e a conformare le proprie scelte pianificatorie all'esigenza di salvaguardare e valorizzare tali vincoli, secondo le pertinenti discipline nonché le direttive e indicazioni della pianificazione sovraordinata.
4. I Comuni in sede di redazione dei piani di competenza comunale definiscono e identificano i terreni di uso civico, soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale e al vincolo paesaggistico, tenendo conto che i beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale e che il diritto di esercizio degli usi è imprescrittibile qualora si delinei la necessità di trasformare i terreni soggetti ad uso civico, tale trasformazione sarà subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale di settore.

Articolo 11

Vincoli di piano

1. Il PTCP, a seguito di specifica e dettagliata analisi della situazione del territorio di sua pertinenza, può prevedere l'apposizione di nuovi vincoli di tipo generale o zonale che sono finalizzati a proteggere particolari attività o zone nei confronti di usi incongrui con le finalità del piano.
2. I vincoli di cui al precedente comma non costituiscono limitazione della proprietà privata, ma assumono il ruolo di indicazione strategica per le scelte della pianificazione urbanistica comunale, nonché di riferimento per l'istruttoria provinciale in merito al rilascio del visto di non contrasto al PTCP previsto dalla legislazione vigente.

TITOLO II	FRAGILITÀ DEL TERRITORIO
CAPO 2	PREVENZIONE DAL RISCHIO GEOLOGICO

Articolo 12

Generalità

1. Al presente capo il PTCP disciplina le norme in materia di prevenzione dai rischi geologici.
2. Nella fase di pianificazione, che delinea gli obiettivi fondamentali per lo sviluppo socio-economico, particolare attenzione deve essere rivolta alle interazioni che le scelte progettuali hanno con le principali caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche dell'intero territorio.
3. Il piano svolge specifici approfondimenti conoscitivi, individuando le disposizioni per orientare in modo sostenibile la pianificazione. È importante sottolineare, nella prospettiva di uno sviluppo moderno, come la progettazione deve essere intesa come un connubio opportunamente coordinato finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune dove la figura del geologo (*engineering geologist*) ricopre un ruolo fondamentale e insostituibile nella gestione diretta del territorio.

Articolo 13

Disposizioni speciali connessi al rischio da frana

1. In aggiunta alle prescrizioni specifiche di tipo urbanistico fornite dalle presenti norme, l'uso del territorio deve rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di geologia, geotecnica e geomorfologia, nonché le specifiche limitazioni d'uso del territorio previste dallo studio geologico-sismico allegato al presente PTCP per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Si rinvia alle normative dei relativi piani per quanto riguarda la disciplina da rispettare nelle aree considerate a rischio frana a qualunque classe appartenenti, e per i livelli di tutela e di salvaguardia relativi agli usi e alle attività di trasformazione di suolo ammissibili. Inoltre, prevalgono le prescrizioni tutte del PAI e delle Norme Tecniche attualmente in vigore, se e in quanto applicabili.
3. Per le aree territoriali caratterizzati da fenomeni di frana e/o dissesti, si definiscono le seguenti terminologie:
 - a) la **suscettività da frana** è definita come una stima quantitativa e/o qualitativa della tipologia, nonché della distribuzione delle frane esistenti o che potrebbero innescarsi all'interno di una determinata area; la suscettività potrebbe anche includere una descrizione dello stato di attività dei fenomeni deformativi o potenziali;
 - b) la **pericolosità** è identificata sia da fenomeni naturali, sia da fenomeni indotti dalle attività antropiche; sul territorio individua una condizione con un potenziale di instabilità indesiderata; la descrizione della pericolosità da frana deve includere la localizzazione, l'area, la tipologia, i materiali coinvolti, lo stato di attività e la probabilità di accadimento in un assegnato tempo di ritorno;
 - c) la **vulnerabilità** è identificata con il grado di perdita atteso a un elemento o a un insieme di essi posti all'interno di una data area oggetto di fenomeni franosi; per le proprietà, la perdita corrisponde all'entità economica del danno rapportata al valore della proprietà, mentre per le persone, il grado di vulnerabilità corrisponde alla perdita di vite umane;
 - d) il **rischio** rappresenta la severità delle conseguenze determinate da fenomeni franosi sulla salute, sulle proprietà e sull'ambiente; essa rappresenta la probabilità di perdita di valore a causa di un determinato processo che può manifestarsi in una determinata area; è espressa come una combinazione tra pericolosità, vulnerabilità ed esposizione dei beni.
4. Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio da frana, i Comuni in fase di progettazione dei propri Piani Regolatori Comunali individuano le zone di cui al comma 1, e provvedono ad adeguare le loro previsioni alle perimetrazioni individuate.
5. Per le aree potenzialmente instabili individuate dai Comuni in sede di formazione e adozione del proprio Piano Regolatore Comunale, e in particolare ai depositi di versante, valgono i seguenti criteri:
 - a) la stima della suscettività da frana deve essere valutata mediante studi di livello avanzato impiegando ricerche bibliografiche, studi cartografici, rilievi di campo, indagini sismiche, sondaggi, prove di laboratorio, analisi di stabilità ecc., al fine di definire in maniera esaustiva la natura del fenomeno, la distribuzione areale, lo stato di attività e l'eventuale potenzialità;
 - b) i criteri di controllo devono basarsi su di un approccio di tipo geologico geotecnico sia per la pericolosità e sia per il rischio laddove sia stata riconosciuta l'esistenza di una suscettività da frana, mentre può essere

richiesto il rispetto di semplici norme (come quelle riguardanti le buone pratiche d'uso del suolo) laddove i risultati abbiano evidenziato l'esistenza di aree non suscettive o con una suscettività estremamente bassa;

- c) ogni previsione di piano a livello comunale che interessi tali aree potenzialmente instabili deve essere specificamente e dettagliatamente motivata; in particolare, deve essere dimostrata la non influenza di tali previsioni sulle già precarie condizioni di stabilità dei versanti e di assenza di rischio per la pubblica incolumità; in tal caso è possibile procedere a una pianificazione territoriale nelle aree dove la pericolosità è così bassa che non si rende necessario porre vincoli allo sviluppo del territorio;
 - d) se lo studio condotto evidenzia una pericolosità così elevata tale da riguardare il rischio di perdita di vite umane, di proprietà e/o di infrastrutture a rete o puntuali, lo sviluppo urbano non è consentito.
6. La zonazione della suscettività comprende la classificazione, il volume o l'area coinvolta e la loro distribuzione spaziale, inoltre deve contenere informazioni su: propagazione, velocità e l'intensità dei fenomeni esistenti e/o potenziali all'interno delle aree.
 7. La zonazione del rischio deve individuare gli elementi potenzialmente coinvolti. Questi includono le persone e le proprietà potenzialmente interagenti con i fenomeni franosi, sia a monte, sia a valle o al di sopra delle aree coinvolte delle deformazioni potenziali, nonché le attività economiche e i beni ambientali.
 8. La zonazione della suscettività, della pericolosità e del rischio da frana deve essere eseguita da un gruppo di professionisti ben qualificati, costituiti da geologi (*engineering geologist*) e ingegneri geotecnici, che conoscano il comportamento dei terreni e/o delle rocce pre e post rottura e abbiano padronanza dei processi di evoluzione dei versanti, della stima del rischio e dei criteri geotecnici adeguati alla stabilizzazione dei pendii.
 9. Al fine di mettere in atto interventi di salvaguardia attiva del territorio, i Comuni possono proporre progetti di sistemazione idrogeologica nelle zone con dissesti in atto, nonché progetti di regolamentazione delle acque superficiali e profonde in tutte le altre zone del territorio ove tali necessità sia ravvisabile.
 10. Ulteriori indicazioni e indirizzi generali relativi all'utilizzazione prevedibile del territorio, fanno capo alla schematizzazione per unità geologiche del territorio provinciale, così come approfondite nella relazione generale, parte integrante delle presenti norme.
 11. La Provincia, inoltre, promuove collaborazioni con le Università e gli Enti Locali preposti, per il monitoraggio delle condizioni di rischio al fine di favorire lo scambio di informazioni sullo stato e sui programmi di trasformazione del territorio.
 12. La Provincia promuove iniziative stabili di consultazione tra gli Enti Locali preposti, Protezione Civile, Forze dell'Ordine e ogni altra rappresentanza di pronto intervento al fine di realizzare iniziative coordinate volte alla prevenzione e al controllo dei rischi nelle zone individuate dalle perimetrazioni.

Articolo 14

Disposizioni speciali connessi al rischio idraulico

1. In aggiunta alle prescrizioni specifiche di tipo urbanistico fornite dalle presenti norme per le diverse zone, l'uso del territorio deve rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione idraulica, nonché le specifiche limitazioni d'uso del territorio previste dallo studio geologico allegato al presente PTCP per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Si rinvia alle normative dei relativi piani per quanto riguarda la disciplina da rispettare nelle aree considerate a rischio idraulico a qualunque classe appartenenti, e per i livelli di tutela e di salvaguardia relativi agli usi e alle attività di trasformazione di suolo ammissibili. Inoltre, prevalgono le prescrizioni tutte del PSDA e delle Norme Tecniche attualmente in vigore, se e in quanto applicabili.
3. In tutte le zone a rischio idraulico, gli enti responsabili provvedono a:
 - verificare le condizioni di stabilità degli argini nei quali, eventuali rotture, possono causare allagamenti di aree urbanizzate;
 - favorire la realizzazione degli interventi di regimazione idraulica e di stabilizzazione delle arginature attraverso interventi mirati;
 - favorire, ove necessario, la realizzazione di adeguate capacità di laminazione al fine di favorire la riduzione delle portate di piena;
 - verificare il corretto dimensionamento delle attuali reti fognarie al servizio di aree urbanizzate;
 - favorire la realizzazione e il ripristino di reti fognarie a servizio di aree urbanizzate con dimensionamenti in funzione delle future previsioni di espansione urbanistica.
4. Al fine di mettere in atto interventi di salvaguardia attiva del territorio, i Comuni possono proporre, inoltre, progetti di sistemazione idraulica e pulizia dei fossi al fine di garantire il naturale deflusso delle acque.

Articolo 15

Disposizioni speciali connessi al rischio sismico

1. In aggiunta alle prescrizioni specifiche di tipo urbanistico fornite dalle presenti norme per le diverse zone, l'uso del territorio deve rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione sismica, nonché le specifiche limitazioni d'uso del territorio previste dallo studio geologico-sismico allegato al presente PTCP per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Si rinvia alle normative tecniche per le costruzioni per quanto riguarda la disciplina da rispettare nelle aree considerate a rischio sismico, e per i livelli di tutela e di salvaguardia relativi agli usi e alle attività di trasformazione ammissibili.
3. In mancanza di una propria zonizzazione sismica, dovranno essere sempre previste analisi sismiche a livello locale, progettando appositi studi al fine di comprendere accelerazioni e frequenze in superficie; a tal riguardo è bene precisare che:
 - le zone considerate instabili non sono utilizzabili per uno sviluppo urbanistico in quanto gli effetti sismici attesi, oltre alle amplificazioni superficiali, possono generare anche deformazioni permanenti e/o riattivare fenomeni franosi quiescenti;
 - le zone considerate stabili ma esposte ad amplificazioni locali sono aree che necessitano inevitabilmente di un approfondimento nello studio della propagazione delle onde sismiche, in quanto, per effetto dell'assetto litostratigrafico e morfologico locale, possono essere generate particolari amplificazioni e focalizzazioni in superficie;
 - nelle zone suscettibili di amplificazione è necessaria un'integrazione delle indagini con tecniche sismiche lineari e puntuali in grado di migliorare il dettaglio nella definizione delle velocità di propagazione delle onde di taglio, e nell'individuazione delle frequenze di vibrazione proprie dei terreni. Il numero delle indagini deve essere adeguato alla dimensione delle aree coinvolte, e sufficienti a individuare la variabilità spaziale dei rapporti stratigrafici e geometrici dei sismostrati coinvolti;
 - nelle zone suscettibili di amplificazione, per strutture geometriche particolarmente semplici con superfici topografiche piane, stratigrafie orizzontali continue e variazioni laterali praticamente nulle, come estese pianure o ampie valli, si può eseguire un'analisi di risposta sismica locale con codici di calcolo monodimensionali;
 - nelle zone suscettibili di amplificazione, con profondità del substrato che varia molto rapidamente, come conche, strette valli o sottosuoli con particolari geometrie stratigrafiche, poiché il modello monodimensionale potrebbe determinare una sottostima della risposta sismica superficiale in quanto non in grado di considerare gli effetti dovute alle variazioni laterali dei sismostrati, si dovrà ricorrere all'utilizzo di analisi numeriche con codici di calcolo bi-dimensionali;
 - nelle zone suscettibili di amplificazione, con significative variazioni topografiche, poiché il modello monodimensionale potrebbe determinare una sottostima della risposta sismica superficiale in quanto non in grado di considerare gli effetti dovute alle amplificazioni topografiche, si dovrà ricorrere all'utilizzo di analisi numeriche con codici di calcolo bi-dimensionali;
 - le analisi di risposta sismica locale sono consigliate per tutti i casi in cui per motivi di inversioni di velocità, forti impedenze sismiche ecc., i sottosuoli risultano non classificabili nelle attuali categorie delle Norme Tecniche attualmente in vigore;
 - per strutture geologiche complesse e dove non sono presenti studi sismici di terzo livello, oltre alle precedenti considerazioni, per le analisi numeriche bi-dimensionali dovranno essere eseguite anche prove dinamiche di laboratorio (colonna risonante, taglio semplice e/o taglio torsionale ciclico) per la determinazione delle curve di variazione del modulo di taglio e del rapporto di smorzamento in funzione della ampiezza di deformazione (si sconsiglia l'utilizzo di analisi numeriche con codici di calcolo monodimensionali).
4. Si precisa, inoltre, che per previsioni di piano da realizzare su zone di confine con Comuni limitrofi è consigliabile sempre, accertare la continuità delle informazioni e delle risultanze degli studi di microzonazione sismica esistenti per una fascia di sovrapposizione pari a circa 500 metri in entrambi i Comuni. In caso di discrepanze o disomogeneità prevalgono tutte le indicazioni sopra descritte.
5. È opportuno precisare che le indicazioni sopra riportate, non sostituiscono in alcun modo le prescrizioni e le disposizioni delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, ma sollecitano l'attenzione degli enti locali sulle modalità e sulle finalità degli approfondimenti da eseguire nelle aree considerate stabili ma suscettibili di amplificazione locale.

TITOLO II	FRAGILITÀ DEL TERRITORIO
CAPO 3	ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Articolo 16

Introduzione

1. Le finalità del presente capo afferiscono:
 - alla elencazione dei riferimenti normativi applicabili in materia di Rischi di Incidenti Rilevanti (RIR);
 - alla ricognizione degli attuali siti RIR ubicati nella Provincia di Chieti;
 - alla elencazione degli attuali impatti dei predetti siti utilizzando sia le notifiche presenti sul sito dell'Ispra, da questo istituto approvate, sia gli elaborati RIR predisposti dalle Amministrazioni Comunali nel cui territorio sono presenti;
 - alla verifica degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza degli stabilimenti RIR.

Articolo 17

I riferimenti normativi

1. Con il DLgs 105/2015 è stata recepita la Direttiva 2012/18/UE, "Seveso III", sul controllo del pericolo da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicato sulla GU n. 161 del 14.07.2015 e supplemento ordinario n. 38): il provvedimento aggiorna la legislazione precedentemente vigente (DLgs 334/1999, come modificato dal DLgs 238/2005), confermando sostanzialmente l'impianto per quanto riguarda l'assetto delle competenze, l'assegnazione al Ministero dell'Interno delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore e alle Regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore.
2. Tra le principali innovazioni introdotte, oltre a quanto sopra riportato, il DLgs 105/2015 prevede:
 - il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell'Ambiente;
 - l'introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore;
 - il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti;
 - il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
3. Per quanto riguarda gli aspetti di governo del territorio il DLgs105/2015 esplicita da subito le seguenti finalità, demandando all'emanazione di un apposito decreto la definizione di linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione:
 - prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto;
 - proteggere, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale nonché gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del DLgs 42/2004, che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti;
 - adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente.
4. Alla data odierna il decreto preconizzato non è stato emesso e pertanto valgono le disposizioni del DM 9 maggio 2001 in materia di assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione: l'ente territoriale di area vasta di cui all'Art. 1, Commi 2 e 3, della Legge 56/2014 esercita le funzioni relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, con le modalità specificate all'Art. 22 del DLgs 105/2015.
5. La Regione Abruzzo predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'Art. 27, Comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti.
6. Alla data di redazione del presente PTCP, la Regione Abruzzo ha legiferato in materia di stabilimenti RIR di soglia inferiore (DGR 452 del 12.07.2016, DGR 780 del 16.10.2018, DGR 51 del 03.02.2021), unicamente in materia di ispezioni dei sistemi di gestione della sicurezza.
7. Con la pubblicazione del DM 9 maggio 2001 sui requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti RIR, Regioni, Province e i Comuni devono adottare *"politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o altre politiche pertinenti"* compatibili con la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti.

8. Il DM citato, nei termini previsti dal DLgs 267/2000 e in relazione alla presenza di stabilimenti RIR, ha come obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti stessi: gli obiettivi legislativi si traducono, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, nella necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
9. I Comuni, infine, sul cui territorio siano presenti stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione del DLgs 105/2015, in attesa di variante specifica allo strumento urbanistico, devono redigere un elaborato tecnico "*Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)*" relativo al controllo dell'urbanizzazione, strutturato secondo le indicazioni riportate nel DM 09.05.2001 nelle more dell'approvazione delle nuove linee guida di cui al DLgs 105/2015; attraverso detto elaborato tecnico il Comune si esprime fornendo un parere di compatibilità motivata per qualsiasi modifica del territorio comportante l'autorizzazione di insediamenti di stabilimenti nuovi, modifiche di stabilimenti esistenti e nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti; si precisa che le aree di danno vengono individuate sia sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalità, lesioni o danni, sia in relazione a specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti esistenti; le aree di danno corrispondenti alle categorie di effetti considerate individuano quindi le distanze, misurate dal centro di pericolo interno allo stabilimento, entro le quali sono ammessi gli elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie risultanti dall'incrocio delle righe e delle colonne rispettivamente considerate.

Articolo 18

Attuali siti RIR nel territorio provinciale

1. Sul territorio della Regione Abruzzo sono presenti 24 stabilimenti RIR, dei quali 11 in soglia superiore e 13 in soglia inferiore.
2. Gli stabilimenti RIR attualmente esistenti sul territorio della Provincia di Chieti sono 9, dei quali 4 in soglia superiore e 5 in soglia inferiore.

Articolo 19

Impatti dei siti RIR

1. La Provincia verifica periodicamente, con frequenza annuale, gli impatti degli stabilimenti RIR presenti nel suo territorio predisponendo apposito documento denominato "Report Informativo RIR".
2. La Provincia individua, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale e con il concorso dei Comuni interessati, le aree nelle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti RIR, acquisendo ove disponibili le informazioni contenute nell'elaborato tecnico previsto al Comma 7 dell'Art. 22 del DLgs 105/2015.
3. Con tale obiettivo la Provincia promuove, d'intesa con le Amministrazioni Comunali:
 - l'acquisizione delle informazioni a queste pervenute nell'ambito del caricamento sul sito Ispra delle notifiche pervenute dai gestori ai sensi dell'Allegato 5 del DLgs 105/2015;
 - l'acquisizione degli elaborati RIR da queste predisposti e delle loro eventuali modifiche;
 - l'acquisizione degli strumenti urbanistici adottati.

Articolo 20

Effetti cumulativi degli impatti dei siti RIR

1. Acquisite le informazioni elencate al precedente articolo delle presenti norme, la Provincia verifica gli effetti cumulativi derivanti dalla presenza degli stabilimenti RIR.
2. Per effetti cumulativi si intendono gli effetti cumulativi a livello provinciale connessi agli impatti degli incidenti rilevanti da tenere in considerazione in materia di controllo dell'urbanizzazione (Art. 8 e Art. 22 del DLgs 105/2015).
3. Il PTCP, in materia di RIR, ha l'obiettivo di rendere compatibili le interazioni tra stabilimenti, le destinazioni d'uso del territorio, eventuali elementi naturali e vulnerabili; gli elementi territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti.

TITOLO II	FRAGILITÀ DEL TERRITORIO
CAPO 4	ALTRE FRAGILITÀ

Articolo 21

Difesa dall'inquinamento

1. Il presente PTCP salvaguarda la qualità ecologica del territorio e assicura la compatibilità dell'attività antropica con il rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della biodiversità e l'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, dettando a tal fine norme per la prevenzione e la difesa dall'inquinamento.
2. Ai fini di quanto indicato al precedente comma, il PTCP identifica e disciplina le diverse tipologie di inquinamento rappresentate da:
 - l'inquinamento atmosferico;
 - l'inquinamento idrico;
 - l'inquinamento del suolo;
 - l'inquinamento acustico;
 - l'inquinamento dovuto alla presenza dei campi elettromagnetici;
 - l'inquinamento luminoso;
 - l'inquinamento prodotto da radon.
3. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento atmosferico, i Comuni in sede di redazione dei piani di competenza comunale:
 - verificano e valutano per le eventuali previsioni di espansione delle aree produttive, se limitrofe alle aree urbane, gli effetti sulla situazione ambientale in relazione alle preesistenze, adottando gli opportuni accorgimenti localizzativi e tecnologici e individuando gli interventi di mitigazione degli impatti;
 - provvedono a localizzare le fonti inquinanti più significative presenti sul territorio, quali gli impianti industriali a elevato indice di rischio di inquinamento atmosferico da assoggettare a controllo programmato e incentivando l'eventuale rilocalizzazione degli stessi, ove necessario, in zone più idonee;
 - incentivano le costruzioni a basso consumo energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili.
4. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento idrico, i Comuni in sede di redazione dei piani di competenza comunale:
 - ammettono nuovi ampliamenti insediativi prevedendo l'obbligo di allacciamento al sistema fognario;
 - dispongono che i grandi utilizzatori di risorse idriche costruiscano reti irrigue differenziate in relazione alle diverse esigenze d'uso;
 - prevedono norme rivolte a tutelare la qualità ecologica delle acque superficiali;
 - individuano le attività civili e industriali esistenti non collegate alla rete fognaria e quelle per le quali è previsto l'allacciamento, definendo ove sia possibile l'obbligo e le modalità di allacciamento;
 - incentivano la realizzazione di impianti di riciclo delle acque.
5. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento del suolo, i Comuni in sede di redazione dei piani di competenza comunale specificano, per i diversi sistemi territoriali che articolano il territorio comunale, il rapporto tra superfici urbanizzate e superfici naturali, valutando gli esiti delle proprie previsioni sul consumo complessivo di suolo; nel caso in cui le previsioni di piano modificano il rapporto esistente a favore delle superfici urbanizzate, sarà necessario prevedere norme che garantiscano, attraverso specifici interventi di compensazione sui suoli naturali, un saldo positivo degli effetti qualitativamente rilevanti.
6. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento acustico, i Comuni in sede di redazione dei piani di competenza comunale:
 - provvedono a classificare il territorio di competenza nelle sei classi acusticamente omogenee fissando per ognuna di esse diversi limiti di ammissibilità di rumore ambientale;
 - prevedono azioni ed interventi volti a non superare i limiti di emissione acustica previsti dalla normativa vigente per le zone residenziali, edifici pubblici e sensibili attraverso la dissuasione dei flussi di traffico, l'attuazione di tutti gli accorgimenti strutturali che limitano le emissioni, ecc.;
 - prescrivono adeguati interventi di mitigazione acustica al fine di qualificare gli edifici destinati ad attività produttive, attività commerciali non di vicinato e attività ricreative non occasionali.
7. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico, i Comuni in sede di redazione dei piani di competenza comunale dovranno attenersi alla normativa vigente in materia.

8. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento luminoso, i Comuni in sede di redazione dei piani di competenza comunale e negli altri strumenti urbanistici:
 - prescrivono per gli impianti di illuminazione artificiale un limite massimo del 3% per l'emissione verso il cielo del flusso totale emesso dalla loro sorgente;
 - disciplinano le tipologie, le densità e la potenza delle illuminazioni esterne in modo tale da limitare il disturbo per la fauna selvatica e per la vegetazione.
9. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento da radon, i Comuni in sede di redazione dei piani di competenza comunale individuano norme incentivanti il risanamento degli edifici esistenti e la prevenzione nella nuova edificazione.

Articolo 22

Difesa dei beni ambientali e del paesaggio

1. Per la difesa dei beni ambientali e del paesaggio il PTCP opera attraverso le norme di indirizzo di cui al successivo Capo 2 del Titolo IV della presente normativa, orientate verso la pluralità dei soggetti pubblici e privati coinvolti in tali tematiche.
2. Le norme di indirizzo hanno effetto sia sulla formazione di strumenti di piano e di governo del territorio, sia sulle modalità di gestione delle risorse ambientali e paesaggistiche da parte dei soggetti a vario titolo competenti.
3. Le norme di indirizzo procedono anche nel senso di assicurare il miglior coordinamento di strumenti di piano e di competenze settoriali in essere e intendono concorrere anche alla determinazione delle politiche regionali in materia.
4. Le norme di indirizzo possono altresì prevedere, ove opportuno, specifici strumenti e provvedimenti ricompresi nel processo della pianificazione territoriale provinciale.

Articolo 23

Difesa dei beni culturali e identitari

1. Per la difesa dei beni culturali e identitari il PTCP tutela e valorizza le più rilevanti caratteristiche antropiche del territorio provinciale, come pure gli elementi storici e paesaggistici ancora riconoscibili nei centri e nuclei edificati.
2. A tal fine, il PTCP individua:
 - i centri storici;
 - gli edifici isolati di pregio architettonico;
 - i siti archeologici;
 - gli ambiti di paesaggio di rilevante interesse;
 - la rete dei tratturi;
 - i manufatti di archeologia industriale.
3. I Comuni, nella redazione dei piani di competenza comunale:
 - riportano la delimitazione dei centri storici così come recepiti dal PTCP;
 - provvedono a verificarne la coerenza con la documentazione storica e architettonica predisponendo di conseguenza le eventuali giustificate modifiche dell'area di tutela;
 - classificano per gradi di tutela i diversi ambiti costituenti i centri storici prevedendo norme appropriate per gli interventi di recupero;
 - riportano gli edifici di pregio architettonico e verificano quelli proposti dalla Provincia, dagli ordini professionali, dalle associazioni e dai privati al fine di implementare l'elenco tenendo in considerazione quanto previsto dalla pianificazione di livello superiore;
 - provvedono a verificare i luoghi e gli edifici dell'archeologia industriale, li censiscono e ne implementano, se necessario, l'elenco.
4. I Comuni provvedono nell'ambito dei propri strumenti urbanistici a preservare gli antichi tracciati e gli elementi di testimonianza storico-documentale conservando nella massima misura possibile, compatibilmente con altre prioritarie esigenze di interesse generale, l'attuale sistema di strade, fossati e filari di alberi, della struttura organizzativa fondiaria storica e della toponomastica.
5. Il PTCP riconosce il valore testimoniale delle case di terra e dell'architettura rurale, quale pilastro fondante e identitario del paesaggio rurale, in considerazione dell'elevato numero di edifici individuati e coinvolti (circa 322), nonché per le comuni caratteristiche costruttive e tipologiche di detti manufatti; anche in relazione a quanto disposto dalla LR 17/1997 e dalla LR 5/2001, il presente PTCP ribadisce l'importanza delle case di terra ai fini della valorizzazione e tutela del patrimonio identitario provinciale, con riferimento al censimento aggiornato (2025) che

costituisce tematismo specifico sul paesaggio agricolo e che viene riconosciuto come contributo alla costituzione del patrimonio identitario e testimoniale del territorio provinciale.

6. I Comuni che non siano già dotati di censimento dei fabbricati nelle zone agricole abbandonati e non più necessari per la conduzione del fondo possono provvedere, in fase di redazione del proprio strumento urbanistico, a dotarsi di tale strumento di disciplina e tutela; le operazioni di censimento dovranno classificare gli edifici sulla base delle caratteristiche tipologico architettoniche secondo le seguenti categorie:
 - A1 fabbricati di assoluto valore architettonico che conservano sostanzialmente integri i caratteri tipologici e formali dell'impianto edilizio originario, nonché i caratteri della cultura materiale che ha espresso i manufatti;
 - A.2 fabbricati rurali tipici, rappresentativi delle tipologie classiche del paesaggio agricolo chietino, eventualmente sub-articolato per i differenti ambiti funzionali;
 - B fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla stessa cultura che connota i fabbricati della categoria A, ma che hanno subito interventi modificativi di alcuni caratteri tipologici ed architettonici originari, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico - ambientale, ne diventano un elemento caratterizzante indispensabile;
 - C fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti, nonché eventuali altri fabbricati comunque privi di caratteristiche meritevoli di tutela di cui alle categorie precedenti.
7. Sulla base delle operazioni di censimento gli strumenti urbanistici generali comunali dettano le norme di tutela individuando, ove necessario, norme specifiche per la conservazione e valorizzazione delle peculiarità architettoniche e tipologici di detti immobili. Tale operazione potrà essere coordinata dalla Provincia, in fase di copianificazione, anche attraverso l'interessamento diretto, qualora si rilevi un valore e interesse storico-monumentale, della Soprintendenza dei beni paesaggistici e monumentali.
8. Fa parte del censimento più generale dei fabbricati in zona agricola il censimento sulle case di terra cruda, che ai sensi dell'Art. 9, Comma 3, Lettera "l" vanno catalogate e individuate all'interno dello strumento urbanistico generale con una idonea disciplina di recupero, in deroga al calcolo dei parametri edilizi di piano.

TITOLO III	SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO 1	QUADRO DELLE CONOSCENZE E MONITORAGGIO

Articolo 24

Ufficio di Piano

1. Ai fini della formazione, attuazione, gestione e monitoraggio del PTCP, con Decreto presidenziale n° 232 del 12.12.2019 è stato definito un gruppo di lavoro multidisciplinare che coinvolge vari Servizi della Provincia con funzioni fondamentali e che rappresenta l'Ufficio Provinciale di Piano; detto gruppo di lavoro trasversale e intersettoriale è stato costituito, in un'ottica gestionale, soprattutto con la finalità di coordinare in modo unitario tutte le attività di programmazione e di pianificazione della Provincia con quelle della Regione, dei Comuni e degli altri soggetti pubblici e privati che hanno incidenza sul territorio provinciale, sull'ambiente, sul paesaggio e sui lavori pubblici.
2. La Provincia si impegna a definire, con successivi atti di programmazione e gestione, le modalità organizzative dell'Ufficio di Piano e del SIT, individuando eventuali ulteriori risorse in termini di personale, di mezzi e di risorse finanziarie; la stessa si impegna inoltre a dare attuazione a dette disposizioni individuando nell'organigramma funzionale, per detta struttura organizzativa trasversale all'Ente, Ufficio di Piano, una idonea collocazione all'interno della propria riorganizzazione funzionale, autonoma e alle strette dipendenze dei servizi trasversali finalizzati all'attuazione degli obiettivi strategici dell'Ente.
3. L'Ufficio di Piano è preposto a:
 - curare le attività di ricognizione, catalogazione e elaborazione delle informazioni che confluiscono nel quadro conoscitivo, osservare le dinamiche delle trasformazioni territoriali, dell'ambiente e del paesaggio di competenza provinciale, nonché delle attività di programmazione e attuazione di opere pubbliche nel territorio provinciale: a tal fine l'Ufficio acquisisce e condivide presso gli uffici e servizi della Provincia ogni dato, documento e informazione che può avere ripercussioni sensibili sul territorio provinciale, nonché tiene conto dei dati, documenti e informazioni forniti dalla Regione, dai Comuni e da altri enti pubblici o soggetti privati i cui interventi abbiano incidenza diretta o indiretta sul territorio provinciale; tutti i dati prodotti dai vari Servizi della Provincia, nonché i progetti a valenza territoriale d'Area vasta, dovranno essere comunicati e condivisi con l'Ufficio di Piano, per confluire nel Quadro conoscitivo, qualora ritenuti strategici;
 - curare l'efficace comunicazione e divulgazione delle conoscenze acquisite, pubblicando e aggiornando il Quadro conoscitivo; condivide i dati e le informazioni territoriali strutturate e pubblicate nel SIT con i Comuni, la Regione, e qualunque altro soggetto pubblico e privato interessato, in modo da assicurare un'adeguata informazione e partecipazione alla gestione e attuazione del PTCP;
 - promuovere il coordinamento metodologico delle attività di formazione/adequamento degli strumenti urbanistici al fine di definire delle linee comportamentali comuni e omogenee e un linguaggio unitario, attraverso il quale recepire e attuare le scelte aventi incidenza nella tutela e nell'uso del territorio;
 - predisporre direttive da sottoporre all'approvazione degli organi provinciali, finalizzate alla raccolta catalogazione tematica dei contenuti degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi, dei programmi di opere pubbliche e di pubblica utilità. I dati sono elaborati attraverso l'apposito sistema informativo territorializzato (SIT);
 - esprimere parere obbligatorio agli uffici della Provincia su tutti gli interventi e i programmi che hanno incidenza sulle previsioni e sulle indicazioni del PTCP: a tal fine, tutti gli uffici e Servizi della Provincia, prima di esprimere le proprie determinazioni, provvedono a richiedere il parere dell'Ufficio di Piano, fornendo copia degli atti e della documentazione in relazione ai quali il parere deve essere espresso. Detto Ufficio si esprime altresì sulla richiesta o d'ufficio sulla interpretazione e applicazione degli obiettivi, delle azioni, dei progetti, della cartografia e delle norme tecniche di attuazione del PTCP.
4. L'Ufficio di Piano si avvale del Sistema informativo territoriale, istituito dalla Provincia, presso il "Servizio Urbanistica – Pianificazione territoriale e Organizzazione rete scolastica", d'ora in poi definito SIT, attraverso il quale realizza un sistema cartografico informatizzato, per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati territoriali necessari e per l'attuazione ulteriori strumenti di pianificazione e progettazione del territorio di interesse provinciale. Per il perseguimento di detto obiettivo occorrerà programmare un'implementazione, in termini di risorse economiche e di personale, di detto Servizio.
5. L'Ufficio di piano, mediante il SIT, provvede a svolgere le funzioni di coordinamento e le attività di assistenza tecnico-funzionale per la realizzazione di analoghi sistemi informativi da parte dei Comuni, in particolare di quelli sprovvisti di adeguata struttura tecnico operativa.

Articolo 25

Sistema informativo territoriale

1. La Provincia ha attivato il proprio Sistema Informativo Territoriale Provinciale (SITP) e ne promuove lo sviluppo e il potenziamento per il miglioramento dei servizi resi agli Enti, territoriali e non, e ai cittadini, per il rafforzamento dell'azione di trasparenza amministrativa, per lo sviluppo delle basi conoscitive e per la loro elaborazione utile per l'aiuto alla decisione, e in particolare per le attività connesse alle politiche di copianificazione.
2. In linea con gli obiettivi strategici contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che riconoscono nell'informatizzazione della pubblica amministrazione uno dei pilastri fondanti del processo di rinnovamento e rinascita del "Sistema Italia", nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e nelle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), il presente PTCP si avvale del SITP costituito da elaborati cartografici dinamici, liberamente accessibili da remoto, mettendo così a disposizione delle amministrazioni pubbliche, in modalità di condivisione, tutte le informazioni territoriali attualmente disponibili al fine della comprensione delle dinamiche in atto e quale valido ausilio ai processi decisionali aventi effetti sul territorio.
3. Il SITP opera nella raccolta, la standardizzazione e la elaborazione di informazioni territoriali che fa confluire in una specifica banca-dati capace di associare cartografia tecnica e numerica, rappresentazioni tematiche e dati tecnici, sociali ed economici, concorrendo alla produzione di cartografie tematiche e alla creazione di nuovi strati informativi ottenibili dall'incrocio ragionato dei dati esistenti.
4. La pubblicazione *web* dei dati territoriali del SITP viene articolata per materie di competenza e permette la visualizzazione e condivisione di tutto il patrimonio analitico, statistico, socio-economico e progettuale della Provincia attraverso un sistema *web-gis opensource*; tutti i servizi della Provincia concorrono alla sua costituzione e aggiornamento periodico, ciascuno in base al settore di competenza e alle informazioni territoriali disponibili.
5. La Provincia si riserva altresì di emanare ulteriori atti di indirizzo e coordinamento al fine dell'effettiva attuazione di dette programmazione e pianificazione, promuovendo modalità d'interscambio e d'intesa con i Comuni per il monitoraggio e la redazione di bilanci urbanistici e dell'aggiornamento periodico, a scala provinciale, sullo stato d'attuazione dei piani.
6. Il SIT provvede allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni:
 - acquisizione della cartografia di base e tematica prodotta dalla Regione in formato digitale e eventuali aggiornamenti;
 - gestione della cartografia digitale ai fini dell'esercizio delle funzioni fondamentali poste in capo alla provincia;
 - produzione ed estrapolazione di dati territoriali e cartografie tematiche finalizzate all'ausilio delle decisioni che comportano effetti territoriali, in coerenza e coordinamento con i programmi e gli obiettivi formulati dalla Provincia;
 - coordinamento tecnico e assistenza tecnica per i Comuni, con priorità per quelli di piccole dimensioni e ricadenti nei territori fragili delle aree interne;
 - predisposizione di un archivio digitale degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunali e provinciali;
 - integrazione con le banche dati territoriali preesistenti presso le altre amministrazioni pubbliche e agenzie.
7. Alle attività del SIT collaborano i Comuni, gli Enti territoriali, le Agenzie e le Associazioni di Categoria attraverso la fornitura di dati, aggiornamenti e informazioni in loro possesso relativi a tutti gli aspetti del territorio.
8. La raccolta, l'elaborazione, l'organizzazione e la gestione delle informazioni sul territorio provinciale, sul suo assetto, sulla vocazione delle sue diverse parti e sulle sue risorse, sulla comunità provinciale, sulle sue esigenze e sulle sue attività, sul sistema delle infrastrutture e degli insediamenti, costituiscono strumento primario per la formazione degli atti di programmazione e di pianificazione e per definire le linee dell'azione amministrativa della Provincia, nonché strumento di orientamento e di indirizzo per la costituzione e lo sviluppo delle relazioni della Provincia con i Comuni, con le altre pubbliche amministrazioni e con i soggetti e le comunità insediati o comunque operanti sul territorio provinciale e regionale.
9. La Provincia, nella gestione del PTCP, può promuovere studi e ricerche ulteriori mediante la costituzione di osservatori sui seguenti temi:
 - consumo di suolo;
 - sistema agricolo e aree boscate;
 - beni culturali e ambientali;
 - fabbisogno abitativo;
 - attività produttive e commerciali;
 - sistema del verde e rete ecologica provinciale;
 - mosaicatura dei piani urbanistici comunali;

- progetti di infrastrutture;
- progetti di trasformazione territoriale;
- censimento delle case di terra cruda;
- dinamiche demografiche e scolastiche.

10. È fatto obbligo ai Comuni di provvedere alla raccolta e alla gestione degli archivi della strumentazione urbanistica comunale e all'aggiornamento periodico del loro stato di attuazione, redigendo un rapporto periodico sullo stato della pianificazione urbanistica e territoriale da trasmettere alla Provincia, almeno con cadenza biennale.
11. I Comuni hanno altresì l'obbligo di predisporre il proprio strumento urbanistico in formato digitale e di trasmettere copia della zonizzazione nel formato d'interscambio che verrà concordato in fase di copianificazione; con apposito atto regolamentare la Provincia si potrà dotare di ulteriori direttive in merito alla specifica disciplina delle modalità d'interscambio dei dati territoriali e loro aggiornamento; resta l'obbligo comunque per il Comune, al fine di agevolare l'attività istruttoria finalizzata alla formulazione del parere di compatibilità con il PTCP della Provincia di Chieti, che avverrà in fase di convocazione alla Conferenza di Servizi, di inviare il piano in formato digitale, correlato da apposita relazione di compatibilità con il PTCP, e in particolar modo i principi direttori e gli specifici indicatori riferiti all'Ambito di Attuazione Programmatica (AAP).
12. A seguito dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico e relativa pubblicazione sul BURA, resta l'obbligo per il Comune di trasmettere il piano in formato digitale, al fine dell'aggiornamento sullo stato d'attuazione dei piani e successivo monitoraggio.

Articolo 26

Quadro conoscitivo condiviso

1. Il PTCP fonda le sue basi concettuali e operative su un Quadro Conoscitivo Condiviso (QCC) come elemento costitutivo dell'azione di pianificazione e come strumento per la definizione degli obiettivi e per la valutazione ambientale degli interventi; esso costituisce l'insieme delle conoscenze riferite all'ambito provinciale e il riferimento per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano; documenta il patrimonio sistematizzato delle informazioni relative al complesso delle conoscenze territoriali disponibili ai diversi livelli e dei processi evolutivi in atto e viene progressivamente aggiornato e integrato.
2. Il QCC è contenuto nel SITP ed è inteso come piattaforma digitale orientata al governo del territorio, finalizzata a raccogliere e verificare i livelli di conoscenza scientifica, istituzionale, tecnica e identitaria per la definizione concertata delle linee di sviluppo e per il monitoraggio dei rischi in tempo reale.
3. Il QCC viene costruito dalla struttura tecnica della Provincia, ma condiviso con tutti gli altri enti che operano sul territorio, sia a livello sovraordinato che a livello locale; tutti i soggetti portatori di conoscenze sono egualmente chiamati a verificare, aggiornare e implementare il sistema condiviso delle conoscenze.
4. Il QCC, così come pensato e strutturato, rappresenta l'*hub* della catalogazione, tematizzazione e condivisione di tutte le informazioni territoriali, soprattutto al fine del monitoraggio sugli effetti legati all'attuazione delle previsioni di piano (bilancio di pianificazione) e del perseguimento *ex post* delle azioni di mitigazione ambientale (indicatori VAS).

Articolo 27

Aggiornamento del quadro conoscitivo

1. Il QCC costituisce riferimento scorrevole all'applicazione dei diversi dispositivi del piano.
2. Esso viene aggiornato di continuo, salvo assumere il valore formale alle scadenze certificate, come da specifica previsione delle presenti norme.

Articolo 28

Monitoraggio delle azioni di piano

1. I contenuti di carattere ambientale, l'attenzione ai valori del paesaggio e le forme di indirizzo tendenti a garantire la qualità e la sostenibilità dell'insediamento urbanistico sono tutti contenuti innovativi introdotti dal presente PTCP con l'obiettivo di avviare un processo che deve essere implementato nel tempo.
2. Al fine di controllare *in itinere* gli esiti dell'attuazione del PTCP, la Provincia avvia fin dalla data di approvazione del piano un'azione di monitoraggio degli effetti per verificare i risultati ottenuti ed eventualmente apportare gli opportuni correttivi al processo di pianificazione urbanistica.

3. Il monitoraggio degli effetti e dei livelli di attuazione del piano urbanistico comunale costituisce un adempimento obbligatorio del Comune, in una visione dinamica e in divenire del loro piano, che non termina con l'atto approvativo, ma necessita di continue modifiche e assestamenti, nonché di verifiche circa i livelli d'attuazione delle previsioni urbanistiche ivi contemplate.
4. Nella messa in opera delle attività di monitoraggio si potranno adottare specifici criteri applicativi, da disciplinare con successivi atti regolamentari.

Articolo 29

Bilanci di pianificazione

1. La Provincia si impegna a effettuare periodicamente degli specifici bilanci di pianificazione tesi a verificare in itinere l'avanzamento degli effetti delle azioni di piano sulla più complessiva politica di governo del territorio; a tal fine è fondamentale l'analisi diacronica degli indicatori di cui alla presente normativa.

TITOLO III	SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO 2	POLITICHE PEREQUATIVE E DI COPIANIFICAZIONE

Articolo 30

Perequazione territoriale

1. La pianificazione territoriale provinciale incoraggia e sostiene le esperienze di perequazione territoriale alla scala intercomunale tese ad affrontare e risolvere la disparità di condizione:
 - tra i territori montani che forniscono servizi ecosistemici e le aree urbane che ne beneficiano;
 - tra le aree agricole che producono derrate alimentari e i centri urbani che le utilizzano;
 - tra i poli urbani che offrono dotazioni territoriali e i territori circostanti che ne fruiscono.
2. Con riferimento agli obiettivi di cui al precedente comma, la pianificazione provinciale punta a mettere a punto azioni perequative tese a rendere più fattibili e praticabili le politiche urbanistiche e localizzative, su scala intercomunale, con particolare riferimento alla localizzazione delle attività produttive e di attrezzature e servizi di carattere pubblico e privato.
3. La Provincia promuove forme di perequazione territoriale al fine di incentivare e consolidare modelli e pratiche di pianificazione sovracomunale, specie per gli interventi relativi a nuovi insediamenti e/o infrastrutturazioni e in particolare per:
 - gli insediamenti produttivi, comprese le funzioni logistiche, caratterizzati da effetti sociali, economici, territoriali e ambientali che interessano più Comuni;
 - gli interventi necessari per l'adeguamento del sistema delle urbanizzazioni primarie, quali reti tecnologiche, impianti di erogazione e produzione di energia, di approvvigionamento idrico, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e simili;
 - gli insediamenti terziari o commerciali, con particolare riferimento alle strutture di vendita generatrici di rilevanti impatti di natura sovracomunale;
 - gli insediamenti turistici che esercitano una pressione che supera i confini del Comune ospitante;
 - gli interventi di difesa del suolo di interesse sovracomunale (casce di laminazione, arginature, contrasto all'erosione, ecc.);
 - la realizzazione di strutture di servizio, servizi sanitari e/o attrezzature sportive e scolastiche che gravitano in un bacino d'utenza sovracomunale.
4. La Provincia, nella attività di pianificazione territoriale e governo del territorio, promuove le buone pratiche di perequazione territoriale in particolare per gli interventi di trasformazione del territorio di rilievo strategico o comunque involgenti problematiche con significativi effetti sovracomunali dal punto di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico, della viabilità o delle infrastrutture, nonché per gli interventi di potenziamento, riconversione, concentrazione e riqualificazione con specializzazione dei poli produttivi.
5. La perequazione territoriale mira al riequilibrio e alla redistribuzione dei benefici e dei costi tra territori e comunità interessate da scelte pianificatorie e interventi di trasformazione urbana ed è costituita da accordi atti a definire tra le Amministrazioni, Enti e soggetti coinvolti, le strategie comuni, gli impegni reciproci, i tempi e le modalità d'attuazione delle previsioni urbanistiche e delle altre azioni di valenza ambientale, economica e sociale in ambito sovracomunale.
6. La perequazione territoriale si attua con la costituzione di un fondo di compensazione e attraverso fasi procedurali costituite di regola dai seguenti momenti:
 - individuazione di una problematica di livello sovra-comunale che ingenera esternalità (positive e negative) con ripercussioni dirette in termini economico finanziarie, indirette e indotte ricadenti sui bilanci delle Amministrazioni locali interessate;
 - individuazione delle Amministrazioni, Enti e soggetti chiamati a partecipare all'attuazione del progetto di trasformazione territoriale e al finanziamento del connesso fondo di compensazione con ripartizione dei corrispettivi in relazione partecipazione dei vari soggetti alla realizzazione del progetto stesso;
 - costituzione di un fondo di compensazione, finanziato con le maggiori risorse derivanti ai Comuni direttamente interessati dall'intervento per effetto di contributi concessori e oneri di urbanizzazione, gettiti tributari indotti dalla trasformazione territoriale e dalle relative attività, nonché con eventuali ulteriori risorse integrative derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e servizi utili alle aree interessate dagli interventi, anche in ambiti comunali diversi;
 - attuazione del progetto, articolata per fasi temporali, con monitoraggio degli effettivi movimenti finanziari, loro corrispondenza alle previsioni ed eventuali aggiustamenti delle stesse.

7. Le modalità di attuazione degli interventi perequativi verranno disciplinati, volta a volta, da un apposito accordo (Accordo di Programma, Intesa, ecc.) tra le Amministrazioni interessate che stabilirà tra l'altro:
 - le modalità di utilizzo delle risorse fatte confluire nel fondo e la gestione del fondo stesso;
 - l'individuazione degli insediamenti e degli interventi che generano le risorse da conferire;
 - la specificazione della tipologia ed entità delle risorse da conferire;
 - le forme e le attività di monitoraggio sugli introiti e sul loro trasferimento al fondo di compensazione.
8. L'accordo stabilirà altresì la destinazione e l'utilizzazione delle risorse del fondo che dovranno comunque essere prioritariamente devolute:
 - alla costruzione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per la sostenibilità ambientale dell'intervento;
 - alla costruzione delle opere di livello sovra-comunale;
 - alla costruzione delle opere di valenza meramente comunale aventi pertanto carattere compensativo;
 - alla distribuzione fra i Comuni aderenti all'accordo delle risorse finanziarie residue agli interventi che precedono o comunque secondo i tempi previsti dall'accordo stesso, da ripartire sulla base di parametri oggettivi quali popolazione residente, superficie territoriale e altri ritenuti significativi.
9. La Provincia, favorisce il ricorso alla perequazione territoriale per la realizzazione di progetti o interventi riguardanti sia le attività produttive sia le infrastrutture aventi dimensioni sovra-provinciali che producono effetti al di fuori dei limiti amministrativi, andando ad interessare comunità ubicate in territori contermini. In tal caso le forme e le concrete modalità con cui applicare la perequazione territoriale verranno definite d'intesa con le Amministrazioni delle Province interessate.
10. Il PTCP utilizza la modalità attuativa della perequazione territoriale e la assume quale strumento, anche negoziale, attraverso il quale i Comuni e gli altri enti locali interessati definiscono e regolano un'equilibrata distribuzione dei vantaggi e dei sacrifici connessi ai fenomeni urbanizzativi, infrastrutturali e insediativi, anche attraverso la promozione di accordi fra la Provincia stessa, i Comuni e altri soggetti interessati.
11. La perequazione territoriale persegue l'equa ripartizione, tra i Comuni, dei benefici e degli oneri derivanti dalla concentrazione degli insediamenti e dalla realizzazione di infrastrutture e di interventi necessari per contribuire ad uno sviluppo armonico e sostenibile, in modo da evitare che, per conseguire risorse economiche, si diffondano operazioni comportanti consumo del suolo.

Articolo 31

Perequazione urbanistica

1. La pianificazione territoriale provinciale incoraggia e sostiene le esperienze di perequazione urbanistica che i Comuni intendano sperimentare e applicare nei propri strumenti urbanistici comunali, intendendo con perequazione urbanistica l'utilizzo di forme più libere e aperte di rapporto tra capacità edificatorie, proprietà dei suoli e collocazione degli interventi edilizi, anche con riferimento alla possibilità di operare attraverso trasferimenti di cubatura e *standard* urbanistici a distanza.
2. Tale sostegno alla pianificazione comunale potrà trovare forma in specifici provvedimenti che la Provincia si riserva di attuare nell'ambito delle esperienze di copianificazione avviate.

Articolo 32

Accordi e copianificazione

1. Per l'attuazione del PTCP la Provincia promuove accordi diretti a definire, anche con riguardo alle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale e intercomunale, ivi compresi i piani urbanistici elaborati di concerto tra più Comuni contermini, da realizzare in un arco temporale definito con coordinamento e supporto da parte della Provincia; le suddette risorse finanziarie non saranno utilizzate per il conferimento di incarichi di progettazione che superino il limite previsto dalla legislazione che regola i rapporti tra dipendenti pubblici con gli enti di appartenenza.
2. Gli accordi di cui al presente articolo possono prevedere forme di perequazione territoriale e urbanistica, anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione, nonché dalle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.
3. Agli accordi si applica, per quanto non contemplato dal presente articolo, la disciplina prevista per gli accordi tra amministrazioni dall'Art. 15 della Legge 241/1990.
4. La Provincia può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione, in accordo con i Comuni interessati, proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per il territorio provinciale, al fine di realizzare le

previsioni degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione vigente e in conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata, senza pregiudizio di terzi.

5. L'accordo raggiunto e sancito ai sensi del precedente comma costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui fa riferimento ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.
6. Con riferimento al principio di sussidiarietà, la pianificazione territoriale provinciale tende a sviluppare nel rapporto con i Comuni della Provincia e con le altre Province, esperienze di copianificazione, intese come iniziative concertate, coordinate e integrate, a livello di rapporti istituzionali, per l'elaborazione in forma associata, la formazione e l'attuazione dei piani urbanistici, dei piani di settore e dei progetti speciali territoriali; in particolare, la Provincia si attiva per la predisposizione di specifiche forme di consultazione e di indirizzo preventive, utili e necessarie per la predisposizione degli strumenti urbanistici generali dei Comuni.
7. Le forme di indirizzo per la stesura dei piani comunali si concretizzano nella messa a punto di un verbale che individua i contenuti specifici che assumerà la pianificazione comunale in coerenza con il PTCP; tale verbale viene sottoscritto tra il Dirigente, o suo delegato, del Settore Urbanistica della Provincia e il tecnico progettista incaricato della redazione del piano urbanistico comunale.

TITOLO III	SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO 3	ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 33

Suddivisione del territorio provinciale in Aree Vaste Funzionali (AVF)

1. Il PTCP assume a riferimento per l'attuazione delle principali scelte programmatiche di livello territoriale le Aree Vaste Funzionali (AVF).
2. Con riferimento agli elaborati grafici del PTCP, l'intero territorio provinciale è suddiviso in 3 Aree Vaste Funzionali:
 - AVF del Chietino-Ortonese;
 - AVF del Sangro-Aventino;
 - AVF del Vastese.
3. Le Aree Vaste Funzionali (AVF) svolgono il ruolo di contesti ottimali di riferimento territoriale per le scelte strategiche di tipo spaziale, intesi come "dimensione pertinente" per l'incontro tra esigenze funzionali alla scala regionale e aspettative di sviluppo alla scala locale.

Articolo 34

Suddivisione del territorio provinciale in Ambiti di Attuazione Programmatica (AAP)

1. Il PTCP assume a riferimento per la verifica dei processi attuativi delle scelte di piano gli Ambiti di Attuazione Programmatica (AAP).
2. Con riferimento agli elaborati grafici del PTCP, l'intero territorio provinciale è suddiviso in 9 Ambiti di Attuazione Programmatica:
 - CI Chietino-Ortonese, fascia interna;
 - CC Chietino-Ortonese, fascia collinare;
 - CL Chietino-Ortonese, fascia litoranea;
 - LI Sangro-Aventino, fascia interna;
 - LC Sangro-Aventino, fascia collinare;
 - LL Sangro-Aventino, fascia litoranea;
 - VI Vastese, fascia interna;
 - VC Vastese, fascia collinare;
 - VL Vastese, fascia litoranea.
3. Gli Ambiti di Attuazione Programmatica (AAP) costituiscono ripartizioni territoriali idonee per l'attuazione programmatica delle scelte di pianificazione territoriale provinciale.

Articolo 35

Suddivisione del territorio provinciale in Sistemi di Coesione Locale (SCL)

1. Il PTCP assume a riferimento per l'ottimizzazione delle decisioni programmatiche di contesto locale i Sistemi di Coesione Locale (SCL).
2. Con riferimento agli elaborati grafici del PTCP, l'intero territorio provinciale è suddiviso in 21 Sistemi di Coesione Locale:
 - fascia litoranea (5);
 - fascia collinare (7);
 - fascia interna (9).
3. I Sistemi di Coesione Locale (SCL) rappresentano la dimensione territoriale minima entro la quale è opportuno ottimizzare la fornitura dei servizi alla persona e la gestione delle attività comunali, nell'ottica di evitare inutili ripetizioni e sovrapposizioni antieconomiche.

TITOLO IV	NORME DI INDIRIZZO
CAPO 1	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Articolo 36

Finalità e obiettivi

1. Le norme generali di indirizzo e i criteri per la pianificazione urbanistica comunale, contenuti nel presente titolo, rappresentano il contributo del PTCP alla corretta formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali o la revisione di quelli esistenti per l'adeguamento alle previsioni del presente piano, nonché un riferimento per l'applicazione dell'istituto della copianificazione con i Comuni, sostanziando la dimensione dialogica e collaborativa del PTCP.
2. Obiettivo delle norme di indirizzo contenute nel presente titolo è quello di rendere preventivamente espliciti i contenuti di riferimento della politica di governo del territorio della Provincia per giungere, anche attraverso la pratica della copianificazione, alla loro condivisione per una positiva *compliance* delle scelte urbanistiche dei Comuni.

Articolo 37

Disposizioni per la pianificazione comunale

1. Con riferimento all'Art. 32 delle presenti norme, il PTCP utilizza la copianificazione per l'implementazione dei contenuti della pianificazione territoriale provinciale attraverso la predisposizione da parte dei Comuni dei loro piani urbanistici, attraverso un costante apporto collaborativo degli stessi alla costruzione progressiva dell'apparato analitico (quadro conoscitivo) parte integrante del PTCP.
2. I Comuni, per la predisposizione dei loro strumenti di pianificazione comunale, operano nel quadro dell'approfondimento progressivo degli stessi contenuti programmatici del PTCP, anche partecipando agli eventuali progetti strategici e piani d'area promossi dalla Provincia.
3. Per i piani che alla data di adozione del presente PTCP siano in avanzato stato progettuale (presa d'atto da parte della Giunta Comunale) si potrà attivare una copianificazione postuma in cui l'eventuale mancato rispetto delle norme di indirizzo contenute nel presente titolo potrà essere consentito attraverso un'adeguata documentazione delle relative motivazioni.

Articolo 38

Indicazioni per la progettazione dei piani urbanistici comunali

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla LR 58/2023, i piani urbanistici comunali definiscono le linee di assetto del territorio di loro competenza con riferimento precipuo al principio della sostenibilità, sia ambientale che socioeconomica, ponendo attenzione agli effetti e agli impatti che le scelte progettuali possono determinare sull'organizzazione funzionale, sulla dotazione dei servizi e sulla qualità della vita dei cittadini.
2. Compatibilmente con le esigenze progettuali e le peculiarità del territorio interessato, i piani definiscono le regole di intervento sul territorio già urbanizzato ed eventualmente prevedono ulteriori aree di nuovo insediamento, nei limiti dimensionali di cui alla presente normativa e comunque tenendo in opportuna considerazione la possibilità di riuso e rigenerazione dell'esistente.
3. Nelle aree extra-urbane i piani urbanistici comunali hanno il compito di affrontare la problematica ambientale, confermando le suscettività di sviluppo delle attività agricole, nel rispetto delle sue precipue vocazioni produttive e delle esigenze di salvaguardia dei valori identitari.
4. I piani urbanistici comunali possono prevedere l'applicazione di meccanismi perequativi per garantire un equo trattamento delle proprietà coinvolte dalle scelte urbanistiche, in relazione alle condizioni dello stato di fatto e di quelle derivate dalle previsioni di sviluppo.

Articolo 39

Contenimento del consumo di suolo

1. Il presente PTCP, con riguardo sistema insediativo, coerentemente a quanto previsto dalla LR 58/2023, si informa al principio del contenimento del consumo di suolo, contrastando la dispersione insediativa e la frammentazione nelle previsioni di piano e privilegiando interventi calibrati e ponderati al reale fabbisogno insediativo e al perseguimento di *standard* minimi qualitativi sia in termini di qualità del costruito, che in termini di rigenerazione urbana.

2. In tal senso ogni eventuale previsione di espansioni e/o delocalizzazione di aree già impegnate urbanisticamente dovrà essere prioritariamente subordinata a preventive verifiche e valutazioni circa:
 - la mancanza di aree alternative che necessitano di interventi di riuso e riqualificazione nei tessuti urbani e degli insediamenti esistenti;
 - la verifica circa i livelli d'attuazione del piano urbanistico vigente (aree di completamento e di espansione ancora inattuata), anche attraverso il ricorso a ipotesi di retrocessione a suolo agricolo di aree con previsione urbanistica inattuata.
3. Agli effetti dell'applicazione delle presenti norme, il consumo di suolo è definito dall'Art. 8 della LR 58/2023 e le misure per il suo contenimento sono quelle stabilite dalla stessa LR 58/2023 all'Art. 40.
4. Ai sensi dell'Art. 8 della LR 58/2023 i Comuni sono obbligati a dotarsi di una Perimetrazione del Territorio Urbano (PTU) nel rispetto dei parametri stabiliti dall'Art. 40 della stessa legge.
5. Per esercitare il controllo delle PTU comunali, previsto dal Comma 4 dell'Art. 8 della LR 58/2023, la Provincia può definire una sua griglia di criteri con riferimento ai parametri stabiliti dall'Art. 40 della stessa legge.

Articolo 39bis

Ulteriori norme per il contenimento del consumo di suolo

1. Al fine di ridurre il consumo di suolo occorre evitare che le trasformazioni del suolo modifichino le caratteristiche idrogeologiche dei terreni e, quindi, delle velocità di deflusso delle acque verso i fiumi.
2. Nello specifico, si riportano le seguenti definizioni:
 - *invarianza idraulica*, principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;
 - *invarianza idrologica*, principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione;
 - *drenaggio urbano sostenibile*, sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo «alla sorgente» delle acque meteoriche, e a ridurre il degrado qualitativo delle acque;
 - *acque meteoriche di dilavamento*, la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
 - *acque pluviali*, le acque meteoriche di dilavamento, escluse le acque di prima pioggia scolanti dalle aree esterne.
3. La riduzione della permeabilità del suolo va calcolata facendo riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente all'urbanizzazione, e non alla condizione urbanistica precedente l'intervento eventualmente già alterata rispetto alla condizione zero, preesistente all'urbanizzazione.
4. Le misure di invarianza idraulica e idrologica si applicano alla sola superficie del lotto interessata dall'intervento comportante una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione e non all'intero lotto.
5. Il controllo e la gestione delle acque pluviali è effettuato, ove possibile, mediante sistemi che garantiscono l'infiltrazione, l'evapotraspirazione e il riuso.
6. La realizzazione di uno scarico delle acque pluviali in un recettore è dovuta in caso di capacità di infiltrazione dei suoli inferiore rispetto all'intensità delle piogge più intense.
7. Lo smaltimento dei volumi invasati deve avvenire secondo il seguente ordine decrescente di priorità:
 - mediante il riuso dei volumi stoccati, in funzione dei vincoli di qualità e delle effettive possibilità, quali innaffiamento di giardini, acque grigie e lavaggio di pavimentazioni e auto;
 - mediante infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, compatibilmente con le caratteristiche pedologiche del suolo e idrogeologiche del sottosuolo, con le normative ambientali e sanitarie e con le pertinenti indicazioni contenute nella componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio comunale;
 - scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale.

8. Il regolamento edilizio comunale esplicita e dettaglia i seguenti contenuti:
- per gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del DPR 380/2001 o a comunicazione di inizio lavori asseverata e per interventi rientranti nell'attività edilizia libera, ai sensi dell'Art. 6 del DPR 380/2001;
 - nello sviluppo del progetto dell'intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici.

Articolo 40

Dimensionamento dell'offerta residenziale

1. Il dimensionamento residenziale dei piani urbanistici comunali non deve essere necessariamente calcolato con esclusivo riferimento al fabbisogno, ma può considerare le specifiche esigenze di mercato al fine di garantire il soddisfacimento della domanda emergente, tenuto conto della quota di offerta attribuibile alla rigenerazione urbana e al recupero del patrimonio edilizio esistente.
2. Nel rispetto di quanto previsto in materia di contenimento del consumo di suolo dalla LR 58/2023, ogni previsione di nuovo consumo di suolo al di fuori della Perimetrazione del Territorio Urbanizzato (PTU) andrà motivata con uno studio che documenti l'impossibilità di percorrere soluzioni alternative di riconversione e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, con riferimento ai diversi usi urbanistici proposti (residenziale, turistico, produttivo, commerciale, ecc.) e sulla base di analisi puntuali e circostanziate sull'esistente e sulle dinamiche edilizie in atto.

Articolo 41

Dimensionamento dell'offerta turistico-ricettiva

1. Nell'ambito dei singoli interventi di recupero edilizio e di ristrutturazione urbanistica può essere destinata a uso turistico ricettivo di tipo alberghiero una quota percentuale della volumetria iniziale, al netto degli eventuali premi di cubatura.

Articolo 42

Dimensionamento delle aree produttive

1. Il presente articolo riguarda sia gli agglomerati industriali dei Piani Regolatori Territoriali (PRT) delle Aree di Sviluppo Industriale (ASI), così definiti dal DPR 218/1978 e denominati Piani Territoriali di Sviluppo Industriale (PTSI) dall'Art.37 della LR 58/2023, sia le aree produttive degli strumenti urbanistici comunali, localizzati nel territorio provinciale.
2. Con l'approvazione definitiva del PTCP viene a cessare l'efficacia del Piano Territoriale delle Attività Produttive (PTAP) approvato con Deliberazione di CP n. 125 del 11.12.2007 e pertanto delle aree di ampliamento degli agglomerati industriali ivi perimetrate con la dizione "*Perimetro di progetto*" e alle quali non è stata data attuazione, fatta eccezione per le aree di ampliamento degli agglomerati industriali riconfermate dal presente PTCP e riportate nelle tavole denominate:
 - Tavola n. 2.2.1
I pilastri delle competenze. Pianificazione Territoriale, tematismo: aree produttive
 - Visione d'insieme**
 - Tavola n. 2.2.2
I pilastri delle competenze. Pianificazione Territoriale, tematismo: aree produttive
 - Trasposizione su base catastale dei perimetri dei PRT vigenti e previsioni programmatiche di espansione**

Detta restituzione cartografica (redatta di concerto con ARAP e Consorzio Industriale ASI Chieti-Pescara) si pone in continuità con le elaborazioni cartografiche e previsioni contemplate nel PTAP e rappresenta il risultato dell'attività ricognitiva di riallineamento e attualizzazione dei perimetri vigenti e dei perimetri d'espansione riconfermati. Sono consentite, in fase di trasposizione su base catastale, piccole modifiche/rettifiche dei perimetri-limiti dei PRT, vigenti e d'espansione, al fine di riallineare detti limiti con i contermini elementi infrastrutturali o naturali di confine (strade, ferrovie, fossi e fiumi) e/o per rimuovere eventuali incongruenze grafiche. Per quanto attiene le aree d'espansione del PTAP non riconfermate (ex ampliamenti degli agglomerati industriali delle ASI), esse ritornano nella disponibilità pianificatoria dei rispettivi Comuni, che potranno farne oggetto di specifica disciplina urbanistica mediante la procedura di cui alla LR 58/2023. Restano ferme le previsioni di dettaglio dei PRT ASI vigenti (che, per alcuni agglomerati industriali del PRT ASI Sangro, prevedono particolari norme di disciplina).

3. Con l'approvazione definitiva del PTCP vengono inoltre riconfermati e fatti salvi i Piani Regolatori Territoriali delle Aree di Sviluppo Industriale (PRT delle ASI), quali "Piani d'Area" dello stesso PTCP di cui all'Art.36 della LR 58/2023

e Piani Territoriali di Sviluppo Industriale (PTSI) di cui all'Art.37 della medesima LR 58/2023, anche ai fini della possibile applicazione delle procedure espropriative, nel rispetto delle apposite disposizioni normative nazionali e regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità (Art. 6 della LR 7/2010 e Art. 10 della LR 25/2025). Ai sensi del combinato disposto dell'Art. 51 del DPR 218/1978 e dell'Art. 6 della Legge 1150/1942, i Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito del suddetto PRT ASI, sono tenuti a uniformare i propri strumenti urbanistici comunali al rispettivo PRT ASI e agli indirizzi del presente PTCP.

4. Per le modalità di formazione, modifica, variante e approvazione dei PRT ASI (compresi quelli relativi a eventuali ampliamenti di agglomerati esistenti o possibili nuovi agglomerati, qualora ne ricorrano le condizioni necessarie) si fa espresso rinvio all'Art. 37 (PTSI) della LR 58/2023.
5. Per le modalità operative riguardanti le suddette attività di formazione, modifica, variante e approvazione dei PRT ASI, si provvederà eventualmente alla sottoscrizione di specifici accordi o protocolli d'intesa tra la Provincia di Chieti, l'ARAP (Azienda Regionale delle Attività Produttive) e/o il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, nel rispetto dell'Art. 37 (PTSI) della LR 58/2023 ed eventuali successivi relativi atti della Regione.
6. In sede attuativa è consentito procedere, senza ricorrere a procedure di variante, ad apportare modificazioni agli elaborati tecnici e alle norme di attuazione dei PRT delle ASI che non alterino comunque l'impianto complessivo, i pesi dimensionali e l'equilibrio sostanziale degli usi insediabili negli agglomerati interessati, né intervengano sui regimi dei suoli, fermi restando gli ambiti degli stessi agglomerati, nei limiti e nei modi disposti dall'Art. 37, Comma 7, della LR 58/2023 (i relativi provvedimenti della Provincia e dell'ARAP sono di competenza dei rispettivi organi consiliari).
7. Per eventuali nuove aree d'espansione degli agglomerati esistenti o possibili nuovi agglomerati industriali, si rinvia espressamente alle modalità di cui all'Art. 37 (PTSI) della LR 58/2023, nel rispetto delle finalità di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione dei territori urbanizzati di cui all'Art. 1 della stessa legge regionale.
8. Il presente PTCP promuove una politica coordinata, tra i soggetti istituzionali dotati di competenze territoriali e settoriali in materia, che sia finalizzata al recupero delle aree e dei capannoni dismessi, attraverso interventi volti alla riqualificazione urbana, ecologica ed energetica intesa quale azione prioritaria del piano.
9. Il completamento e miglioramento delle aree produttive favorirà la realizzazione di aree ecologicamente attrezzate, caratterizzate (ove possibile) da una gestione centralizzata e unitaria di servizi e infrastrutture, ivi compresi gli impianti comuni, atti a garantire il corretto utilizzo delle risorse, l'efficientamento e il soddisfacimento energetico, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché la tutela della salute e della sicurezza in generale. A riguardo viene fatto salvo quanto previsto dai PRT delle ASI, dal DPR 218/1978, dalla LR 56/1994 e dalla LR 25/2025 in materia di ASI, relativi Consorzi e ARAP.
10. Nei PRT delle ASI, oltre agli stabilimenti industriali e produttivi, sono ammessi gli insediamenti destinati a servizi di supporto alle imprese, alle industrie e al commercio all'ingrosso (quali riparazione e commercio all'ingrosso di autoveicoli, magazzinaggio/logistica e commercio/distribuzione all'ingrosso delle merci, servizi di ristorazione/bar e/o alloggio/albergo, servizi ricreativi-sportivi o di noleggio/imbballaggio/confezionamento di mezzi/generi, servizi stradali e/o di rifornimento/distribuzione carburanti per autotrazione e simili), compatibili e complementari con gli insediamenti industriali e produttivi ai sensi dell'Art. 36 della Legge 317/1991 e degli Artt. 2 e 4 della LR 56/1994; a essi si applicano i parametri urbanistici-edilizi previsti dagli stessi PRT delle ASI; la costruzione in aderenza al confine è consentita nei casi previsti da detti PRT, nonché nel caso dell'assenso del proprietario confinante. Non è considerata attività commerciale, ed è sempre consentita, la vendita, anche al dettaglio, dei soli prodotti/beni realizzati dalla stessa impresa nel medesimo insediamento dell'agglomerato industriale (i locali di vendita, adiacenti ai locali di produzione, non devono superare la dimensione dell'esercizio di vicinato) ai sensi dell'Art. 7 della LR 23/2018. Nei casi in cui il PRT ammette l'uso commerciale all'ingrosso è consentito anche l'uso commerciale di vicinato, trattandosi di usi compatibili e complementari ai sensi dell'Art. 13, Comma 3, Lettera "b", Numero 1, della LR 58/2023 (l'applicazione della presente disposizione non costituisce modifica ai PRT vigenti ed è pertanto immediatamente applicabile, essendo appunto detti usi compatibili e complementari); negli agglomerati industriali non sono ammessi altri usi commerciali, salvo eventualmente quanto previsto dall'Art. 19 della LR 19/2025. Analogamente, nei casi in cui il PRT ammette l'uso per servizi (alle imprese e/o ai lavoratori) è consentito anche l'uso ricettivo, culturale, per la comunicazione e/o ricreativo-sportivo, trattandosi comunque di usi compatibili e complementari ai sensi dell'Art. 13, Comma 3, Lettera "b", Numero 1, della LR 58/2023.
11. L'offerta locale di aree da destinare a usi/insediamenti produttivi di livello comunale (aree produttive comunali) è definita dai piani urbanistici comunali, attraverso la relativa previsione di zona ad attuazione diretta (qualora di completamento) o indiretta (previa predisposizione e approvazione di PIP), nel rispetto del presente PTCP, dei PRT delle ASI, della LR 56/1994 e della LR 25/2025.

12. Il presente PTCP, al fine di evitare disgregazioni territoriali, promuove interventi virtuosi di co-pianificazione e perequazione territoriale in un quadro di sostenibilità socio-economico-ambientale, con azioni di valorizzazione dei sistemi produttivi specialistici e potenziamento delle realtà di eccellenza, come pure di riorganizzazione e sviluppo delle aree produttive esistenti, in un quadro di reciproca integrazione tra aree produttive comunali, nonché eventuali agglomerati industriali delle ASI, ampliando e migliorando la rete dei trasporti e dei collegamenti infrastrutturali.
13. Negli agglomerati industriali delle ASI, al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione degli edifici a destinazione produttiva, nonché di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, oltre alla misura premiale aggiuntiva del 10% della superficie preesistente ai sensi dell'Art. 5 del DL 70/2011 e della LR 49/2012, si applica anche l'ulteriore misura premiale aggiuntiva del 10% + 10% di cui all'Art. 4 della LR 49/2012, in coerenza con la stessa LR 49/2012 e le relative disposizioni già vigenti nelle ASI; tale disposizione costituisce recepimento ai fini dell'applicazione delle misure e degli incentivi di cui alle predette norme.
14. Per quanto riguarda gli interventi finalizzati a favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione degli edifici e delle aree produttive, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo III della LR 19/2025; in particolare, ai sensi dell'Art. 15 della stessa legge, la Provincia indice la conferenza di servizi per la definizione dei contenuti dell'accordo di programma di approvazione del documento di individuazione e ricognizione degli edifici e delle aree da recuperare-riconvertire e riqualificare, predisposto dall'ARAP o dal CSI Chieti-Pescara secondo la rispettiva competenza; l'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Provincia, ratificato dal Consiglio Provinciale qualora determini la variazione del PRT ASI (PTSI), come meglio precisato dallo stesso Art. 15 della stessa legge regionale.
15. Come previsto dall'Art. 2 della LR 29/2022, all'interno degli agglomerati industriali dei PRT ASI, l'ARAP o il Consorzio ASI (secondo la rispettiva competenza) possono assegnare aree individuate nelle zone destinate a *standard* urbanistici ovvero ad aree di rispetto e/o nelle zone filtro dei rispettivi PRT, al fine di consentire l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili compatibili e complementari a dette destinazioni d'uso, nel rispetto del DLgs 199/2021 e del DL 17/2022 in materia di sviluppo delle energie rinnovabili e di rilancio delle politiche industriali, nonché dell'Art. 5, Punto 1, del DM 1444/1968 in materia di *standard* urbanistici.
16. Le industrie a carattere manifatturiero e di trasformazione dei prodotti agricoli con numero di addetti superiori a 50 persone o richiedenti lotti superiori a un ettaro di norma dovranno essere insediate negli agglomerati industriali delle ASI, salvo che si tratti di industrie per le quali non sia possibile/opportuna la localizzazione in detti agglomerati o di industrie nocive o in caso di ampliamenti altrimenti impossibili o sia necessaria l'ubicazione in zona produttiva agricola.
17. Nelle presenti norme, per edifici o capannoni dismessi, si intendono gli immobili ricadenti in zona territoriale di tipo D di cui all'Art. 2 del DM 1444/1968 o a essa assimilabile, già destinati ad attività produttiva/economica (cessata) o in abbandono o non più utilizzati produttivamente in toto o parte, fatte salve altre diverse definizioni previste dalle NTA dei PRT ASI o da altre disposizioni normative in materia.
18. Negli agglomerati industriali delle ASI, per quanto riguarda la disciplina delle case funerarie, si rimanda integralmente all'Art. 37 della LR 41/2012, così come ultimamente rimodificato e integrato dall'Art. 18 della LR 7/2024. In detti agglomerati, nelle zone destinate a insediamenti industriali, artigianali produttivi/commerciali e/o per servizi, è consentito l'insediamento di case funerarie e di sale del commiato, così come previsto dalla LR 41/2012 e, in particolare, dal suo Art. 37. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle case funerarie è rilasciata dal Comune competente per territorio nell'ambito del procedimento di cui all'Art. 7 del DPR 160/2010, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'Art. 37 della LR 41/2012, nonché dalle altre normative nazionali e regionali di settore, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio. L'autorizzazione comunale è altresì subordinata all'acquisizione del parere favorevole dell'ARAP o del Consorzio ASI (secondo la rispettiva competenza). La realizzazione delle case funerarie e delle sale del commiato è soggetta al rispetto dei parametri di insediabilità urbanistico-edilizia previsti per la zona dal PRT. Per la realizzazione delle case funerarie è, inoltre, prescritto il reperimento di una dotazione minima di parcheggi (all'interno del lotto d'intervento e delle sue pertinenze) pari a 40 metri quadri ogni 100 metri quadri di superficie totale di edifici previsti a casa funeraria, come da Art. 5, Comma 1, Numero 2, del DM 1444/1968; è fatta salva la dotazione minima di posti auto di pertinenza di cui all'Art. 37, Comma 4; della LR 41/2012.

Articolo 42bis

Zone Economiche Speciali (ZES)

1. Sulle disposizioni del presente piano prevalgono comunque i contenuti del Piano di Sviluppo Strategico per l'insediamento delle Zone Economiche Speciali (ZES), ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dall'attività di pianificazione territoriale di livello sovraordinato (Art. 31, Comma 2, della LR 58/2023).

Articolo 43

Soddisfacimento degli *standard* urbanistici

1. I nuovi insediamenti previsti dagli strumenti urbanistici comunali devono prevedere "aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, in aggiunta alle aree destinate alla viabilità, alle fasce verdi ad esse perimetrali", secondo quanto disposto dalla LR 58/2023 e comunque nel rispetto delle prescrizioni legislative nazionali.
2. Gli *standard* minimi di cui al DM 1444/1968 devono comunque essere garantiti sul territorio comunale in relazione alla capacità insediativa teorica del Piano Urbanistico Comunale (PUC), calcolata rispetto ai livelli di attuazione del piano, verificando l'eventuale capacità insediativa dei piani vigenti e la nuova domanda di *standard* connessa alle previsioni di espansione.

Articolo 44

Monetizzazione degli *standard* urbanistici

1. Il Comune può convenire che, in luogo della cessione degli *standard* pubblici, quali dotazioni minime, territoriali, funzionali ed ecologico-ambientali, il titolare corrisponda una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione corrispondente al costo di acquisizione delle aree da destinare per servizi pubblici e al costo di realizzazione delle opere servizi medesimi atti alla totale fruizione degli stessi.
2. La monetizzazione degli stessi in luogo della loro cessione è ipotesi del tutto eccezionale, che va motivata in forza delle condizioni legislative che consentono tale alternativa e non può essere considerata alla stregua di una vicenda di carattere unicamente patrimoniale e rilevante solo sul piano dei rapporti tra l'ente pubblico e il privato che realizzerà l'opera. Ove rimanga invece possibile la monetizzazione, i criteri di liquidazione degli importi dovuti sono ordinariamente fissati in base a regolamenti comunali fondati su parametri certi, congrui ed equi, scoraggiando operazioni di monetizzazione dello *standard* di qualità urbana ed ecologico-ambientale.
3. I proventi derivanti dalla monetizzazione saranno impiegati per l'acquisto dei terreni da destinare alla realizzazione delle urbanizzazioni ritenute di importanza strategica per l'Amministrazione Comunale, o per incrementare il livello qualitativo delle dotazioni esistenti.
4. La monetizzazione degli *standard* urbanistici è comunque possibile solo in via residuale ed eccezionale, con riferimento esclusivo allo *standard* eccedente i minimi di legge, previo monitoraggio dell'offerta effettiva di aree a *standard* in riferimento allo stato di attuazione del piano; per gli interventi puntuali si potrà ricorrere alla monetizzazione solo qualora si dimostri che non sia possibile per entità e qualità degli spazi da cedere ricorrere al reperimento, alla cessione e alla realizzazione delle aree necessarie.
5. La Provincia può introdurre meccanismi di controllo dell'effettiva dotazione di aree a *standard* a tutela dell'offerta minima garantita dalla dotazione esistente.

Articolo 45

Procedure semplificate di variante al piano urbanistico comunale

1. Per le procedure semplificate di variante ai piani urbanistici comunali generali e attuativi si rimanda a quanto previsto dall'Art. 77 ("Variazione degli strumenti urbanistici"), dall'Art. 78 ("Varianti ai sensi dell'Art. 8 del DPR 160/2010") e dall'Art. 79 ("Varianti agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'Art. 58 del DL 112/2008") della LR 58/2023.
2. Nell'ambito delle suddette procedure semplificate di variante allo strumento urbanistico comunale, la Provincia si esprime in merito al non contrasto dell'intervento con la pianificazione territoriale provinciale, accertandone la compatibilità con i contenuti e gli indirizzi del PTCP.
3. L'esercizio della facoltà del Comune di variare la propria strumentazione urbanistica in relazione a singoli progetti che siano di iniziativa pubblica o privata non può prescindere da una corretta e razionale gestione del territorio quale fattore di sviluppo dell'intera collettività; sotto tale profilo, il ricorso alle procedure semplificate di approvazione delle varianti non può essere inteso come uno strumento idoneo a consentire che l'intervento possa essere localizzato a prescindere dalle peculiari caratteristiche del territorio, in quanto le procedure semplificate

consentono di ridurre i tempi del procedimento sempreché vi sia corrispondenza tra gli interessi specifici e un più generale uso equilibrato e ordinato del territorio.

Articolo 46

Progetti strategici di area

1. Per ambiti territoriali di particolare complessità spaziale, di rilevante interesse ambientale e/o di riconosciuta valenza strategica, il PTCP può essere attuato e implementato attraverso specifici Piani Strategici di Area (PSA) che articolano e dettagliano le modalità di raggiungimento degli obiettivi generali della pianificazione della Provincia.
2. In sede di prima applicazione, il presente PTCP individua i seguenti PSA, per le motivazioni e con le finalità rispettivamente indicate:
 - **PSA della costa teatina**, con riferimento alla necessità di considerare in maniera integrata le diverse linee d'azione in programma, al fine specifico di integrare protezione e sviluppo dei territori interessati;
 - **PSA della fascia pedemontana**, con riferimento all'esigenza di fornire ai territori della Maiella orientale una aggiuntiva occasione di sviluppo integrata e sinergica con l'azione di tutela effettuata dal parco;
 - **PSA dell'area metropolitana**, con riferimento alla opportunità di accompagnare lo sviluppo urbanistico della porzione meridionale dell'area Chieti-Pescara in sintonia con i programmi di "metropolizzazione" dell'area;
 - **PSA del Sangro-Aventino**, con riferimento alla opportunità di riconsiderare in ottica globale le esigenze di sviluppo del sistema produttivo nel quadro delle rinnovate attenzioni alla salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 46bis

Progetto Speciale Territoriale della Costa dei Trabocchi

1. A prescindere dall'eventuale redazione di uno specifico PSA della costa teatina, di cui al precedente articolo, sullo stesso territorio costiero si applica il Piano Speciale Territoriale della Costa dei Trabocchi approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4/5 del 13.06.2024.
2. Ai sensi dell'Art. 33, Comma 5, della LR 58/2023, le prescrizioni territoriali del PST direttamente vincolanti si sostituiscono a tutti gli effetti ai PTCP o a loro parti, nonché agli strumenti urbanistici comunali, e le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente efficaci a far data dall'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Regionale.

TITOLO IV	NORME DI INDIRIZZO
CAPO 2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Articolo 47

Finalità e obiettivi

1. Il PTCP salvaguarda le risorse ambientali del territorio provinciale tutelando, integrando e ampliando il patrimonio ambientale e naturalistico presente in ciascuna area e connettendo tra loro le zone ecologico-funzionali per favorire le biocenosi e la salvaguardia delle biodiversità.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e vivibilità del territorio, di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali, il PTCP censisce e riporta i vincoli previsti dalle specifiche normative di tutela e assicura il coordinamento di tutte le politiche di gestione del territorio mediante il recepimento degli atti di pianificazione sovraordinata.

Articolo 48

Aree protette e Rete Natura 2000

1. Il territorio provinciale comprende le seguenti aree naturali protette (Parco Nazionale, Riserve Naturali Regionali e Siti Natura 2000):
 - Parco Nazionale della Maiella
 - Riserva Naturale Feudo Ugni
 - Riserva Naturale Fara San Martino Palombaro
 - Riserva Naturale Valle dell'Orfento
 - Riserva Naturale Controllata Lago di Serranella
 - Riserva Naturale Guidata Punta Aderci
 - Riserva Naturale Guidata Bosco di Don Venanzio
 - Riserva Naturale Guidata Lecceta di Torino di Sangro
 - Riserva Naturale Guidata Cascate del Verde
 - Riserva Naturale Guidata Abetina di Rosello
 - Riserva Naturale Controllata Ripari di Giobbe
 - Riserva Naturale Controllata Marina di Vasto
 - Riserva Naturale Controllata Punta dell'Acquabella
 - Riserva Naturale Controllata Grotta delle Farfalle
 - Oasi Naturale Abetina di Selva Grande
 - Parco Territoriale Attrezzato dell'Annunziata
 - ZSC IT7110204 Maiella Sud Ovest
 - ZSC IT7140043 Monti Pizi - Monte Secine
 - ZSC IT7140106 Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)
 - ZSC IT7140107 Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro
 - ZSC IT7140108 Punta Aderci - Punta della Penna
 - ZSC IT7140109 Marina di Vasto
 - ZSC IT7140110 Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)
 - ZSC IT7140111 Boschi ripariali sul Fiume Osento
 - ZSC IT7140112 Bosco di Mozzagrogn (Sangro)
 - ZSC e ZPS IT7140115 Bosco Paganello (Montenerodomo)
 - ZSC e ZPS IT7140116 Gessi di Gessopalena
 - ZSC e ZPS IT7140117 Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco
 - ZSC e ZPS IT7140118 Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste
 - ZSC e ZPS IT7140121 Abetina di Castiglione Messer Marino
 - ZSC e ZPS IT7140123 Monte Sorbo (Monti Frentani)
 - ZSC IT7140126 Gessi di Lentella
 - ZSC IT7140127 Fiume Trigno (medio e basso corso)
 - ZPS IT7140129 Parco Nazionale della Maiella
 - ZSC IT7140203 Maiella
 - ZSC e ZPS IT7140210 Monti Frentani e Fiume Treste
 - ZSC e ZPS IT7140211 Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi
 - ZSC e ZPS IT7140212 Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde

- ZSC e ZPS IT7140214 Gole di Pennadomo e Torricella Peligna
- ZSC e ZPS IT7140215 Lago di Serranella e Colline di Guarenna

2. La Provincia concorre attivamente alle politiche di tutela delle aree naturali protette, nella fase di formazione dei relativi Piani Territoriali puntando a una effettiva integrazione tra politiche di tutela attiva e politiche di sviluppo sostenibile.
3. Nel Parco Nazionale della Maiella, nelle Riserve Naturali Regionali e nei Siti Natura 2000 si rimanda ai rispettivi Piani, Piani di Assetto Naturalistico, Piani di Gestione e Misure di conservazione generali e sito specifico.

Articolo 49

Boschi e aree boscate

1. Nel territorio della Provincia sono considerati boschi e aree boscate tutte le aree definite nell'Art. 3 della Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 3 Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.
2. La Provincia di Chieti ha tra i suoi obiettivi la conservazione, la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio forestale e dei pascoli, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato, delle norme dell'Unione europea e degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale per la protezione delle foreste, il mantenimento della diversità biologica, la gestione sostenibile, la mitigazione dei cambiamenti climatici e il contenimento dei gas serra.
3. In tutte i boschi e le aree boscate riferite al Comma 1 si applica la L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.

Articolo 50

Arbusteti e vegetazione in evoluzione

1. Qualsiasi intervento da effettuare sul territorio provinciale deve essere compatibile con la conservazione degli arbusteti esistenti, in particolare contrastando l'avanzamento del bosco.
2. È comunque da favorire il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali.

Articolo 51

Aree di protezione idrogeologica

1. Nelle aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi del RD 3267 del 30.12.1923, individuate nei provvedimenti adottati ai sensi del citato RD, restano ferme le disposizioni di tutela della vigente legislazione.

Articolo 52

Tutela e risanamento dei bacini idrografici

1. Il piano regionale di tutela delle acque entra a far parte del PTCP, a far tempo dalla sua entrata in vigore, fatte salve le previsioni e prescrizioni di quest'ultimo. Restano ferme competenze e contenuti dei Piani di Bacino, formati dalle Autorità di Bacino.

Articolo 53

Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Lungo le coste lacuali, la nuova edificazione al di fuori del perimetro del centro urbano, è interdetta entro la fascia di metri 200 dal limite demaniale dei laghi. Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, la nuova edificazione al di fuori del perimetro indicato al comma precedente, è interdetta entro una fascia di metri 50 dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale. Lungo il corso dei canali artificiali tale limitazione si applica a una fascia di metri 25 dagli argini stessi. In tali fasce sono comunque ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
2. Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi nelle zone pre-parco di cui all'Art. 32 della Legge 394/1991 è interdetta, entro una fascia di metri 150 dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale, la localizzazione di impianti di smaltimento, recupero o riciclaggio di ogni tipologia di rifiuti e qualsiasi altra attività che possa creare pregiudizio ambientale alla risorsa fluviale. All'interno del perimetro del Centro Urbano l'edificazione è interdetta entro una fascia di metri 10 dagli argini dei corsi d'acqua.

3. Gli interventi dovranno essere volti alla tutela e alla conservazione dei tratti fluviali di maggior qualità e alla riqualificazione ecologica e rinaturalizzazione di quelli di minore qualità mediante:
 - miglioramento delle capacità auto-depurative;
 - mantenimento e incremento della fascia di vegetazione ripariale che consenta gli spostamenti e la protezione della fauna;
 - azioni di rinaturalizzazione delle sponde, volte alla riduzione del rischio idraulico con contestuale incremento delle funzioni quali la depurazione e la connettività.
4. Per laghi si intendono gli invasi idrici di origine naturale e quelli artificiali, in genere derivanti da sbarramenti per la produzione di energia, caratterizzati da componenti paesaggistiche dei luoghi che convergono sugli invasi, che rendono necessari provvedimenti di tutela e salvaguardia dello specchio d'acqua e degli ambienti circostanti. Non rientrano in questa categoria i modesti accumuli idrici per irrigazione agricola.
5. Nei sistemi lacuali dovrà essere salvaguardata la capacità d'invaso e la funzionalità ecologica della zona litorale dei bacini, eliminando i detrattori ambientali ed evitando nuovi interventi di artificializzazione, devono essere favoriti interventi di rinaturalizzazione.
6. In tutto il territorio provinciale, nelle aree ove sono presenti risorse idriche di interesse generale individuate dai Comuni interessati o da Enti sovraordinati competenti, è vietata la realizzazione di pozzi da parte di soggetti privati che non sia stata preventivamente autorizzata dagli organi competenti, nonché ogni altra opera che possa recare pregiudizio alla falda acquifera.

Articolo 54

Utilizzazione delle risorse idriche

1. In relazione al DLgs 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", sono stabilite le seguenti norme di tutela.

- *Zona di tutela assoluta*

La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente a opere di presa e costruzioni di servizio. Deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a 15 metri lineari, ove non esistano già preesistenti situazioni di fatto diverse. In tal caso dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale una adeguata soluzione di salvaguardia delle qualità igienico-sanitarie delle acque, che sarà valutata caso per caso dalla ASL competente. In assenza dell'approvazione delle opere sopra indicate non sarà ammesso il consumo umano di tali acque.

- *Zone di rispetto*

La zona di rispetto è delimitata per un raggio di 200 metri lineari dalla risorsa idrica (pozzo o sorgente). In questa zona sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo di concimi organici;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- spandimento di pesticidi o fertilizzanti;
- aperture di cave e pozzi;
- scariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento rifiuti;
- pascolo e stazzo di bestiame.

Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature perdenti e pozzi perdenti; per quelli esistenti si adottano, da parte della Pubblica Amministrazione, le misure per il loro allontanamento da effettuarsi a cura dei proprietari dell'area o dell'impianto. Le Norme sopra riportate restano in vigore fintanto che tali pozzi ed opere di captazione avranno le caratteristiche di "acque destinate al consumo umano". Il loro declassamento sarà determinato dalla loro esclusione dal sistema degli acquedotti pubblici. Per l'utilizzazione delle acque per usi diversi da quelli umani si applicano le norme di captazione autorizzate dall'Ente Pubblico preposto.

Articolo 55

Tutela della costa

1. Per le forme specifiche di tutela della costa marina il presente piano recepisce e fa proprio il vigente Piano Difesa della Costa (PDC).

Articolo 56

Aree di dissesto e situazioni di rischio

1. Fermo restando quanto stabilito dal Piano Paesistico Regionale vigente, gli elementi territoriali caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità, e a rischio, vengono così definiti:
 - **frane attive**: sono considerate attive le frane (in roccia, detrito e/o in terra) per le quali risultano evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto, indipendentemente dall'entità e dalla velocità dello stesso;
 - **frane quiescenti**: sono classificate come quiescenti le forme che non manifestano, al momento del rilevamento, evidenze di movimenti e/o deformazioni morfodinamiche. Per queste tipologie sussistono, però, chiari indicatori che ne dimostrino l'oggettiva possibilità di riattivazione per cause scatenanti e/o predisponenti che non hanno ancora esaurito la loro potenzialità.
 - **frane inattive** o antiche: sono considerate inattive le forme che, al momento del rilevamento, non presentano evidenze di movimenti e/o deformazioni morfodinamiche, e per le quali l'agente morfogenetico non è più presente in quanto ha esaurito la propria attività. Per queste tipologie devono esistere reali evidenze che dimostrino la definitiva stabilità dell'ammasso;
 - **aree di conoidi attivi** o potenzialmente attivi non completamente protette da opere di difesa e/o di sistemazione a monte;
 - **aree di conoidi non attivi** o completamente protette da opere di difesa e/o di sistemazione a monte, per le quali l'agente morfogenetico non è più presente al momento del rilevamento, in quanto ha esaurito la propria attività e per le quali esistano dati che dimostrino la definitiva stabilità dei materiali detritici.
2. Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio di dissesto e instabilità, i Comuni in sede di formazione dei propri PRG individuano le zone di cui al comma 1, e provvedono ad adeguare le loro previsioni alle disposizioni di cui ai successivi commi.
3. In particolare i Comuni dovranno individuare le aree di frana o porzioni di esse che siano antiche o inattive e le zone caratterizzate da potenziale instabilità, nelle quali saranno applicati i dispositivi dei successivi commi 10 e 11.
4. Le disposizioni dei successivi commi 5, 6, 7, 8, 9 si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto descritti al precedente comma 1.
5. Nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
6. Nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo sugli edifici esistenti sono consentite esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, a soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità, interventi di demolizione senza ricostruzione ed il recupero e risanamento delle aree libere.
7. Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità.
8. Nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo, non interessate da insediamenti urbani stabili, non sono ammesse nuove edificazioni.
9. I Comuni, in sede di PRG, potranno consentire e regolamentare, previa verifica tecnica volta a dimostrare la non influenza sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità, interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e nuovi interventi edilizi di modesta entità, subordinatamente alla verifica della ininfluenza delle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità, laddove siano presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole.
10. Nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo è consentita l'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della ininfluenza sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

11. Nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo, già interessate da insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni del PRG vigente alla data di adozione delle presenti norme, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico ne dimostri l'ininfluenza sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.
12. I progetti di opere pubbliche, nazionali, regionali e sub-regionali, eventualmente difformi dalle prescrizioni del presente articolo, sono suffragati da specifiche e approfondite analisi geologiche comprovanti l'insussistenza nell'area in oggetto delle condizioni di dissesto e di instabilità, di cui al precedente articolo ovvero, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative localizzative, devono prevedere la realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della stabilità del versante interessato.
13. Le disposizioni del successivo comma si applicano alle aree potenzialmente instabili individuate dai Comuni in sede di formazione ed adozione del proprio Piano Regolatore Comunale, ed in particolare ai depositi di versante, comprendenti anche tutte le aree corrispondenti a:
 - frane quiescenti o inattive, compresi i relativi coronamenti, corpi principali e zone di accumulo;
 - deformazioni superficiali lenti, deformazioni gravitative profonde, colamenti ed espandimento;
 - conoidi di deiezione non attivi o completamente protetti da opere di difesa e di sistemazione a monte;
 - zone interessate da marcati fenomeni erosivi (piede di versante, ruscellamento concentrato o diffuso, in prossimità di scarpate);
 - zone di possibile evoluzione di dissesti pregressi (vicinanza di coronamenti o di accumuli di frana);
 - versanti o porzioni di versanti sovraccarichi (presenza di centri abitati, terrapieni, infrastrutture varie);
 - zone soggette a ingenti trasporti di acqua e detriti per cause naturali e/o antropiche.
14. In tali zone valgono i seguenti indirizzi:
 - a causa della fragilità geomeccanica intrinseca o indotta dei versanti, l'utilizzazione di tali aree a scopo di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, viene evitata, anche ove le aree interessate non presentino tracce evidenti di movimenti franosi, ma possono risultare potenzialmente instabili;
 - ogni previsione del Piano Regolatore Comunale che interessi tali aree, direttamente od indirettamente, viene specificamente e dettagliatamente motivata. In particolare viene dimostrata la non influenza di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità con indagini di campo mirate ad approfondire le conoscenze geologiche dell'area in un intorno significativo delle opere da realizzare.
15. Ulteriori indicazioni ed indirizzi generali relativi all'utilizzazione prevedibile del territorio, fanno capo alla schematizzazione per unità geologiche del territorio provinciale, così come approfondite nella Relazione Generale, parte integrante delle presenti Norme.

Articolo 57

Territori agricoli periurbani con valenza ambientale

1. Sono da limitare gli sbancamenti di terreno e da incentivare le coltivazioni tradizionali e i prodotti tipici, il recupero del paesaggio, la conservazione e l'incremento degli elementi naturali e seminaturali quali siepi, boschetti, prati stabili, ecc.
2. Sono da evitare le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e di alto impatto, garantendo comunque sempre il mantenimento di un rapporto elevato tra superficie drenante vegetata e superficie impermeabilizzata.

Articolo 58

Aree a verde pubblico di livello urbano

1. Andrà garantita un'opportuna progettazione delle aree verdi privilegiando l'impiego di specie autoctone e favorendo la continuità ambientale.

Articolo 59

Attività estrattiva

1. Il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) costituisce parte integrante del presente PTCP.

Articolo 60

Smaltimento e gestione dei rifiuti

1. La realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero va privilegiata nelle aree industriali, con esclusione delle discariche.
2. Nel quadro delle competenze dei diversi livelli istituzionali la Regione Abruzzo, nell'ambito del Piano di Gestione dei Rifiuti, definisce i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti; tali criteri saranno poi applicati dall'Autorità d'Ambito Regionale (AGIR) in fase di redazione del proprio piano d'Ambito così da fornire tutti gli elementi utili affinché sia possibile, per gli attuatori dei piani, individuare i siti idonei alla localizzazione.
3. La Provincia ai sensi e per gli effetti della lettera d) dell'art. 5 della LR 19/12/2007 n. 45, recepisce la programmazione regionale in materia, così come prevista dall'art. 199 del DLT 03/04/2006, n. 152.
4. L'AGIR in particolare, oltre ad applicare i criteri localizzativi definiti dalla Regione nel PRGR, concerta con le Province l'eventuale integrazione in tali criteri di specifiche previsioni derivanti dalla vigente pianificazione territoriale.
5. Per gli impianti di gestione dei rifiuti speciali, che non saranno oggetto di pianificazione da parte dell'AGIR, si applicheranno comunque i criteri localizzativi derivanti dal PRGR, che, infatti, individua criteri e tutele per tutti gli impianti sia che trattino rifiuti urbani che speciali.
6. La Regione Abruzzo ha istituito un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo e prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR.
7. Il PTCP recepisce le fasce di rispetto e le distanze stabilite, per tipo di impianto e per situazione localizzativa, dal PRGR.

Articolo 61

Aria, energia, protezione acustica ed elettromagnetismo

1. Il presente piano recepisce il Piano Energetico Regionale, il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria e, in attuazione della LR 32/2015, recepisce le indicazioni della normativa nazionale e regionale per l'inquinamento acustico l'inquinamento elettromagnetico.

Articolo 62

Connessioni ecologiche e infrastrutture ambientali lineari

1. La realizzazione di nuove infrastrutture lineari o la riqualificazione di quelle esistenti è subordinata all'individuazione di adeguate opere di mitigazione e/o compensazione.

Articolo 63

Indirizzi per la valorizzazione ambientale

1. La valorizzazione ambientale deve tendere a elevare la qualità attrattiva del territorio, mettendo in evidenza risorse e potenzialità (paesaggistiche, ambientali e culturali) e allo stesso tempo disincentivando l'abbandono e l'incuria, prevenendo il degrado ambientale e la compromissione del paesaggio, attraverso una visione più ampia e inclusiva di ogni tipo di spazio, urbano, rurale, costiero e montano; valorizzare l'ambiente vuol dire assumere obiettivi che consentano, attraverso programmi di area vasta o progetti puntuali, la realizzazione di un quadro composto da segni e testimonianze che lo stesso territorio ci fornisce attraverso le sue peculiarità.
2. L'obiettivo della valorizzazione ambientale è quello di fornire un momento di crescita al territorio della Provincia di Chieti attraverso il recupero di tutti i tracciati che creano un sistema alternativo di percorrenza con mobilità lenta; pertanto sono promossi tutti i progetti intercomunali e non, sia per il trasporto di persone che di merci, che tendano al recupero e alla valorizzazione di reti ecologiche delle infrastrutture connesse esistenti formate da:
 - reti ferroviarie dismesse e stazioni;
 - tratturi e stazzi;
 - aste fluviali;
 - percorsi, sentieri e/o tracciati storici di particolare rilevanza;
 - emergenze culturali.

3. I criteri generali che ogni intervento deve rispettare sono:
 - valorizzazione dell'ambiente naturale, del paesaggio e della vegetazione;
 - valorizzazione del paesaggio attraverso il recupero dei caratteri tipo-morfologici dell'edilizia rurale e delle caratteristiche costruttive;
 - contenimento del consumo di suolo connesso a nuove espansioni edilizie;
 - uso di materiali ecocompatibili e di fonti energetiche rinnovabili.
4. La valorizzazione del territorio deve avere le seguenti caratteristiche:
 - garantire aree di interscambio attrezzate da realizzare con materiali drenanti a basso impatto ambientale;
 - i tracciati esistenti saranno recuperati utilizzando soluzioni sostenibili e materiali ecocompatibili che permettano un naturale drenaggio delle acque meteoriche;
 - i tracciati che saranno realizzati lungo le aste fluviali dovranno essere posti a distanza dagli argini in modo da non comprometterne le caratteristiche morfologiche e permettere il controllo e la difesa in caso di inondazioni.
5. Sono promossi gli interventi di valorizzazione che prevedono:
 - il recupero e il ripristino delle reti ferroviarie dismesse e che consentano congiuntamente lo sviluppo del territorio (e del tessuto imprenditoriale) e la valorizzazione ambientale;
 - il ripristino di reti e percorsi trasversali alla costa;
 - il ripristino dei percorsi ripariali e dei sentieri;
 - le riconessioni dei percorsi con l'antico tratturo L'Aquila-Foggia;
 - la valorizzazione della viabilità storica e delle emergenze;
 - la realizzazione di opere di difesa idrogeologica e regimentazione idraulica, con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - interventi di forestazione e rimboschimento, in particolar modo quelle connesse con gli interventi di ripristino/valorizzazione dei tracciati sopra richiamati;
 - la realizzazione di aree a verde attrezzato anche mediante l'uso di essenze autoctone.

TITOLO IV	NORME DI INDIRIZZO
CAPO 3	COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

Articolo 64

Finalità e obiettivi

1. Il PTCP persegue l'obiettivo di una corretta mobilità sul territorio provinciale, puntando al miglioramento qualitativo e quantitativo delle infrastrutture stradali e allo sviluppo di sistemi di mobilità alternativa, comunque assicurando un'equa distribuzione di opportunità di raggiungimento delle grandi arterie, salvaguardando i centri abitati dall'attraversamento dei flussi veicolari e fornendo una strategia generale per la sicurezza della viabilità stradale.

Articolo 65

Il sistema della rete stradale sul territorio provinciale

1. A prescindere dalla proprietà delle strade e dalle definizioni tecniche connesse alle loro caratteristiche geometriche, di cui al Codice della Strada (Dlgs 285/1992) e al suo Regolamento di Attuazione (DPR 495/1992), il PTCP caratterizza il sistema della rete stradale che insiste sul territorio provinciale individuando:
 - la **rete autostradale** (l'insieme di tutte le autostrade nazionali e regionali);
 - la **rete viaria principale** (l'insieme di tutte le strade pubbliche che costituiscono la struttura portante di distribuzione dei flussi di traffico sul territorio);
 - la **rete viaria integrativa** (l'insieme di tutte le strade pubbliche che costituiscono un importante supporto alla rete principale per la distribuzione dei flussi di traffico sul territorio);
 - la **rete viaria secondaria** (l'insieme di tutte le strade pubbliche che non rientrano nelle tre categorie sopra descritte).
2. La rete autostradale assicura la connessione del territorio provinciale con il resto del paese e la sua presenza nel contesto locale è visto come fattore strategico di sviluppo.
3. La rete viaria principale assicura la mobilità stradale all'interno del territorio provinciale secondo le direttrici vallive perpendicolari alla linea di costa e le percorrenze transcollinari di collegamento parallele alla linea di costa per un organico completamento di tutte le maglie della rete.
4. La rete viaria integrativa è costituita da tutte le arterie che, anche all'interno delle maglie della rete principale, sono utili per collegare i maggiori centri abitati alla rete principale.
5. La rete viaria secondaria è costituita dalle strade minori che servono a garantire una completa copertura dell'intero territorio provinciale.
6. L'accesso alla rete viaria principale potrà avvenire solamente attraverso appositi svincoli con viabilità pubblica di vario rango, escludendo accessi privati, eventualmente da servirsi attraverso controstrade da ricondurre agli svincoli regolamentari.

Articolo 66

Caratteristiche generali delle strade provinciali

1. Le strade provinciali, sia esistenti che di programma, possono essere parte integrante sia della rete viaria principale che della di rete viaria integrativa.
2. Nell'ambito di una valutazione complessiva della rete stradale la viabilità provinciale è individuata in relazione alla funzione assolta dalla stessa nel contesto territoriale e nell'ambito del sistema globale delle infrastrutture stradali: a tale scopo si richiamano i fattori fondamentali che, caratterizzando le reti stradali dal punto di vista funzionale, consentono di collocare la viabilità provinciale in una classe precisa; essi sono:
 - tipo di movimento servito (di transito, di distribuzione, di penetrazione, di accesso); il movimento è da intendersi pure nel senso opposto, cioè di raccolta progressiva ai vari livelli;
 - entità dello spostamento (distanza mediamente percorsa dai veicoli);
 - funzione assunta nel contesto territoriale attraversato (collegamento nazionale, interregionale, provinciale, locale);
 - componenti di traffico e relative categorie (veicoli leggeri, veicoli pesanti, motoveicoli, pedoni, ecc.).
3. Con riferimento a quanto previsto dalla classificazione funzionale delle strade (ex Art. 2 del Codice della Strada) e in considerazione dei quattro fattori fondamentali sopra elencati, la rete stradale provinciale, in aggiunta alle caratteristiche riconducibili al movimento servito, in relazione alle quali sono individuabili all'interno della rete

viaria principale e integrativa, risultano connotate da ridotte distanze di spostamenti, componenti di traffico diversificate e ambiti territoriali di tipo urbano ed extraurbano.

4. In relazione a quanto sopra le strade provinciali possono essere classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nelle due categorie di seguito riportate:
 - C, strade extraurbane secondarie;
 - F, strade locali (extraurbane e urbane).
5. Le tipologie sopra indicate risultano caratterizzate da specifici parametri costruttivi da rispettare in ambito progettuale che riguardano il numero delle corsie di marcia, l'intervallo di velocità di progetto, la larghezza della corsia di marcia e della banchina di destra, la portata di servizio e le caratteristiche degli elementi marginali.
6. Alle suddette tipologie di strade sono associati gli schemi grafici di Fig. 3.6.d e 3.6.h del DM 6792 del 05.11.2001.

Articolo 67

Sicurezza delle strade provinciali

1. In accordo con gli indirizzi generali dettati del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, il PTCP rappresenta tra l'altro uno strumento di indirizzo e coordinamento generale, finalizzato al miglioramento complessivo dei livelli di sicurezza stradale su tutto il territorio provinciale e rispetto a tutta la gamma dei fattori di rischio: occorre pertanto operare una distinzione tra gli interventi:
 - a) che possono essere realizzati direttamente dalla Provincia perché risultano compresi all'interno delle proprie competenze;
 - b) che debbono essere realizzati da altre amministrazioni pubbliche o da soggetti privati e che possono essere sollecitati, indirizzati e coordinati dalla Provincia all'interno di accordi e intese liberamente accettate dai soggetti interessati.
2. Inoltre, la necessità di intervenire su tutta la gamma dei fattori che determinano le condizioni di insicurezza stradale comporta la necessità di comporre in una strategia coerente non solo diversi soggetti pubblici e privati, ma anche diversi settori e diverse professionalità: a tale proposito si nota che sia le indicazioni del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, sia quelle del terzo programma di azione comunitario per la sicurezza stradale segnalano come l'efficacia dell'azione di governo della sicurezza stradale (e, cioè, la sua capacità di ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali), sia connessa con la capacità di realizzare interventi multisettoriali ai quali partecipino tutti i soggetti che possono contribuire a migliorare la sicurezza stradale.
3. In questa logica il PTCP diventa, in primo luogo, uno strumento di indirizzo, coordinamento e raccordo che viene attuato:
 - da tutti i livelli di governo presenti nel territorio provinciale;
 - dai soggetti pubblici e privati che possono contribuire direttamente alla realizzazione di interventi e misure per migliorare la sicurezza stradale;
 - dal sistema delle imprese e delle istituzioni (le une e le altre intese come luogo di lavoro che genera mobilità ed è oggettivamente interessato alla sicurezza degli spostamenti che avvengono nell'ambito del lavoro e nei tragitti casa-lavoro) e dalle rappresentanze economiche e sociali.
4. L'esigenza di un'azione coordinata e congiunta è collegata anche al vasto sistema di competenze settoriali (realizzazione e manutenzione delle infrastrutture, regolamentazione del traffico, sanità, istruzione, controllo-dissuasione, ecc.) che possono contribuire al miglioramento della sicurezza stradale.
5. L'estensione del PTCP verso la multisettorialità, la interistituzionalità e il partenariato è motivata da due fattori:
 - la necessità di sviluppare un'azione di governo della sicurezza stradale coerente con la natura del fenomeno da governare e, soprattutto, con livelli di efficacia tali da consentire una riduzione stabile e rilevante delle vittime degli incidenti stradali;
 - la necessità di operare su tutto il sistema dell'incidentalità e di garantire a tutti i cittadini della provincia un miglioramento dei livelli di sicurezza che non sia limitato da alcun settorialismo.
6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nello sviluppo e nella gestione del sistema infrastrutturale del territorio provinciale devono prioritariamente fissare specifici obiettivi di sicurezza che devono essere garantiti in ciascuna fase di attuazione.
7. Gli obiettivi di sicurezza devono:
 - essere coerenti con la politica di sicurezza e con gli obiettivi strategici dei soggetti attuatori;
 - essere collegati ai rischi prioritari preliminarmente individuati che incidono sulla prestazione di sicurezza dell'infrastruttura;
 - essere misurabili;

- tenere conto dei requisiti giuridici e di altro tipo applicabili;
 - essere riesaminati nell'ottica degli obiettivi raggiunti e rivisti nel modo appropriato;
 - essere contenuti in un documento strategico che tenga conto della specificità dell'azione messa in campo;
 - essere monitorati nel tempo rispetto al loro raggiungimento.
8. In particolare gli obiettivi da perseguire in tema di sicurezza stradale devono interessare prioritariamente le caratteristiche geometriche e strutturali delle strade, la corretta condotta di guida nonché la tutela delle utenze deboli. Tali obiettivi sono perseguibili attraverso l'individuazione di adeguati e innovativi strumenti capaci di garantire l'innalzamento degli *standard* di sicurezza delle infrastrutture.
9. Gli strumenti, attinenti a specifiche finalità, possono riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la segnaletica intelligente mirata al rispetto dei limiti di velocità a tutela della circolazione veicolare e dell'utenza debole;
 - l'impiego di materiali innovativi nella costruzione delle parti strutturali delle strade mirato a migliorare la sicurezza delle stesse rispetto ai fenomeni di *acquaplaning*, aderenza pneumatici-pavimentazione e tenuta di strada dei veicoli, abbattimento del rumore, ecc.;
 - pali di illuminazione a sicurezza passiva;
 - barriere antisvicio dotati di protezione per i motociclisti;
 - segnaletica orizzontale e verticale ad alta visibilità.

Articolo 68

Sviluppo della rete stradale per un sistema integrato della mobilità

1. Il sistema della rete stradale, come caratterizzata nel precedente Art. 56, deve tendere:
 - al **completamento della rete viaria principale**, attraverso la organica chiusura delle maglie che la compongono;
 - alla **implementazione della rete viaria integrativa**, attraverso il collegamento alla rete principale dei principali centri abitati;
 - alla **manutenzione della rete viaria secondaria**, per garantire la copertura effettiva del servizio su tutto il territorio diffusamente abitato.
2. Gli obiettivi di cui al precedente comma sono perseguiti dalla Provincia attraverso appositi programmi pluriennali di intervento che utilizzano le diverse fonti di finanziamento disponibili.
3. Al raggiungimento degli stessi obiettivi deve compartecipare anche l'azione degli altri soggetti istituzionali, sovraordinati e sottordinati, per le rispettive competenze, ma sempre nel rispetto delle indicazioni di cui al presente piano.
4. I punti individuati dal PTCP come di difficile soluzione viabilistica in quanto dipendente da modifiche nell'assetto complessivo della pianificazione territoriale dovranno essere oggetto di intese di programmazione negoziata tra i Comuni interessati e la Provincia, finalizzate all'individuazione della migliore soluzione complessiva.
5. I Comuni, in sede di formazione dei loro strumenti urbanistici comunali, possono individuare e proporre nuove esigenze, aumenti di domanda di infrastrutturazione e eventuali soluzioni alternative che la Provincia prenderà in considerazione per una migliore gestione programmatica della rete stradale.
6. I Comuni che rilevano sul loro territorio flussi di attraversamento veicolare maggiori di 1.500 veicoli in ore di punta, nella redazione dei piani di competenza comunale inseriscono misure finalizzate all'abbattimento dell'impatto delle emissioni atmosferiche e dei rumori sull'abitato, anche attraverso la previsione di viabilità alternativa concordate con gli enti proprietari della strada.
7. La Provincia, anche di concerto con gli altri soggetti istituzionali competenti, punta alla integrazione della mobilità stradale con le diverse altre modalità, in particolare quella ciclopedonale; in tal senso promuove e incentiva:
 - la realizzazione delle nuove direttrici territoriali della mobilità ciclistica;
 - la realizzazione dei nodi di scambio tra mobilità ciclistica, stradale e ferroviaria.
8. I Comuni, in sede di formazione dei piani di competenza comunale:
 - recepiscono i percorsi di mobilità ciclabile individuati come rete principale dal PTCP;
 - definiscono la rete di percorsi locali per lo spostamento dalle zone residenziali alle piazze, alle scuole, ai principali servizi quali aree produttive, strade bottega, stazioni di autobus, treno, ecc.;
 - definiscono le caratteristiche da attuare nei percorsi protetti casa/scuola e casa/lavoro al fine di favorirne l'utilizzo da parte dei frequentanti della scuola dell'obbligo;

- definiscono una rete di strade ciclabili e servizi connessi, anche esterna ai centri abitati, connessa con la rete individuata dal PTCP, destinata al turismo slow sia da parte degli utenti della rete slow principale, sia da parte dei cittadini residenti;
 - normano la costruzione delle nuove strade di quartiere al fine di promuovere lo sviluppo degli itinerari ciclopedonali.
9. I nuovi tracciati stradali previsti negli elaborati grafici del presente PTCP hanno valore di previsione programmatica, per cui la trasposizione di dette previsioni nella strumentazione urbanistica comunale potrà fare riferimento ai successivi livelli di progettazione delle infrastrutture senza comportare variante al presente strumento.

TITOLO IV	NORME DI INDIRIZZO
CAPO 4	PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Articolo 69

Finalità e obiettivi

1. Il PTCP persegue l'obiettivo di una razionale distribuzione dell'offerta scolastica sul territorio provinciale, per garantire a tutti gli abitanti pari opportunità di raggiungimento delle strutture scolastiche, nonché adeguate caratteristiche qualitative e funzionali alle strutture stesse.

Articolo 70

Poli scolastici

1. Il PTCP caratterizza il sistema dell'offerta scolastica di livello superiore individuando:
 - i **poli scolastici principali**;
 - i **poli scolastici complementari**;
 - i **poli scolastici specializzati**;
 - i **poli scolastici a presidio delle aree interne**.
2. I poli scolastici principali sono quelli che tradizionalmente garantiscono l'offerta più importante per ognuna delle AVF individuate dal piano e sono quelli di Chieti, Lanciano e Vasto.
3. I poli scolastici complementari sono quelli che concorrono con il polo principale a completare l'offerta scolastica per ognuna delle AVF individuate dal piano e sono quelli di Francavilla a Mare e Ortona (per l'AVF Chietino-Ortonese), di San Salvo e Casalbordino (per l'AVF del Vastese).
4. I poli scolastici specializzati sono quelli che completano l'offerta scolastica con istituti a forte specializzazione e sono quelli di Ortona (nautico), Villa Santa Maria (alberghiero) e Scerni (agrario).
5. I poli scolastici a presidio delle aree interne sono quelli che hanno funzione di mantenere in essere un'offerta scolastica a garanzia della diffusione territoriale del servizio, anche se in situazione di scarsa affluenza, e sono quelli di Guardiagrele (per l'AVF Chietino-Ortonese), di Casoli e Atesa (per l'AVF del Sangro Aventino) e di Gissi (per l'AVF del Vastese).

Articolo 71

Dimensionamento dell'offerta scolastica

1. La Provincia di Chieti, in attuazione delle norme statali e regionali in materia e, in particolare, dell'Art. 21, Comma 4, della Legge 59/1997 e dell'Art. 3, Comma 8, del DPR 233/1998, provvede annualmente alla predisposizione e all'approvazione del dimensionamento della propria rete scolastica provinciale per l'anno scolastico successivo.
2. Da sempre, la stessa esercita competenza diretta in materia di organizzazione rete scolastica, riconfermata anche a seguito della riforma dell'Ente d'Area Vasta di cui alla Legge 56/2014 e LR 32/2015, attraverso l'esercizio di funzioni di *governance* nella programmazione, nel coordinamento e nell'accompagnamento dei Comuni verso la convergenza delle scelte aggregative per la gestione dei servizi scolastici del 1° ciclo d'istruzione (materna, primaria e media) e attraverso la progettazione unitaria dell'assetto del sistema scolastico provinciale (1° e 2° ciclo d'istruzione), comprensivo dell'ampliamento dell'offerta formativa, riferito programmaticamente al successivo anno scolastico.
3. Tale complesso processo concertativo, che avviene attraverso l'ascolto dei territori, delle istituzioni scolastiche e delle parti sociali nei tavoli di concertazione provinciale, risulta orientato alla costruzione di una visione territoriale a medio-lungo termine, finalizzata a garantire la stabilità della rete scolastica provinciale, con particolare riferimento agli ambiti di fragilità territoriale e a garanzia della conservazione dei presidi minimi educativi, soprattutto in termini di coesione economica e sociale.
4. A questo scopo ogni anno la Regione Abruzzo adotta, con delibera di Giunta Regionale, un atto d'indirizzo, dando avvio al processo di revisione e ammodernamento della rete scolastica provinciale e regionale; detto provvedimento definisce la cornice operativo-programmatica su cui impostare il dimensionamento scolastico provinciale e ha la finalità, altresì, di elencare le situazioni di criticità e attecchimento (istituti sottodimensionati), con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche di 1° e 2° grado che non soddisfano i requisiti minimi imposti dalla vigente normativa in vigore e per le quali occorre procedere alla predisposizione di ipotesi di dimensionamento scolastico (come, per esempio, accorpamento, fusione, ecc.).

5. La Provincia in coerenza con le direttive regionali predispone e approva il Piano di Dimensionamento della Rete Scolastica per la successiva programmazione scolastica, sottoponendolo all'approvazione dell'organo deliberante provinciale in materia, costituito dalla Conferenza Provinciale di Organizzazione (CPO).
6. Le principali norme che disciplinano la materia della programmazione della rete scolastica sono il Dlgs 112/1998 e il DPR 233/1998, che attribuisce alle Regioni il compito di formulare i criteri generali e gli indirizzi di programmazione, nonché l'approvazione del piano di dimensionamento regionale della rete scolastica e alle Province quello di *governance*, consistente nella formulazione di proposte condivise con i territori da inserire nei piani di dimensionamento provinciale, approvato dalla CPO e con Decreto del Presidente della Provincia.
7. Al fine della predisposizione di possibili scenari configurativi, un ruolo primario viene svolto dalla strutturazione dei dati territoriali del SIT, che si caratterizzerà per gli approfondimenti sullo uno specifico tematismo della gestione dei dati territoriali inerenti le dinamiche scolastiche; annualmente i dati forniti dall'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) serviranno per la strutturazione degli scenari riconfigurativi, che una volta condivisi dall'organo politico daranno avvio alla discussione all'interno dei tavoli provinciali e regionali; è facoltà della Provincia dotarsi di uno specifico atto d'indirizzo, finalizzato a individuare le priorità d'azione in termini di razionalizzazione della rete scolastica e connesse strategie attuative; la Provincia si impegna a contribuire concretamente alla strutturazione e implementazione di detto SIT, attraverso l'individuazione di idonee risorse finanziarie e personale; la stessa ritiene l'aggiornamento costante dei dati e informazioni territoriali fondamentale e strategico per la comprensione e monitoraggio delle dinamiche scolastiche.
8. L'attuale disegno d'assetto della rete scolastica si basa sul rispetto dei parametri minimi di legge che prevedono, ai fini dell'autonomia scolastica, la presenza sul territorio di Istituti per l'Istruzione Superiore (IIS) con almeno 600 alunni e 400 per i Comuni montani e parzialmente montani di cui alla LR 10/2008; detta norma parametrica è in fase di revisione, con riferimento al progetto di legge sull'autonomia differenziata, che attribuirebbe alle Regioni il potere di strutturare differentemente dette soglie a parità di costi complessivi.
9. L'organizzazione della rete scolastica deve dunque essere ispirata a una prospettiva di medio-lungo termine che consenta la stabilità necessaria ad affrontare la sfida della lotta alla dispersione e il fenomeno della decrescita graduale della popolazione scolastica.
10. Il procedimento di dimensionamento scolastico provinciale, coordinato dalla Provincia di Chieti e con l'interlocuzione dell'USP, degli Enti Locali, delle istituzioni scolastiche e dei sindacati, dovrà essere orientato *in primis* alla risoluzione dell'annoso problema delle istituzioni scolastiche sottodimensionate al fine di garantire a tutte le istituzioni scolastiche, anche a quelle più periferiche, che registravano storiche situazioni di reggenza, idonei livelli di autonomia e la dignità di un presidio stabile e strutturato nel tempo.
11. La prospettiva di riassetto complessivo della rete scolastica proposta si dovrà ispirare a una strutturazione scolastica policentrica, suddivisa in relazione alle peculiarità territoriali e alle analisi di contesto.

Articolo 72

Adeguamento delle strutture scolastiche

1. Le strutture scolastiche devono essere rispondenti alle specifiche norme di sicurezza risultando idonee sotto il profilo igienico-sanitario, adeguate alle norme di prevenzione incendi (DM 26.08.1992) e rispondenti ai requisiti di carattere strutturale in relazione alla sismicità dell'area di localizzazione (DM 17.01.2018 e Circolare 21.01.2019 n. 7/C.S.LL.PP.), in conformità ai requisiti di contenimento dei consumi energetici (Dlgs 192/2005, Dlgs 311/2006) e *comfort* ambientale.
2. Sono soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/2011) configurandosi per esse almeno le attività 67 (*Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie*), 74 (*Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso*), 65 (*Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato*) e, nel caso dei convitti, 66 (*Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie*).
3. Devono essere in possesso di SCIA in corso di validità e, nei casi previsti, di "*Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, Certificato di prevenzione incendi*".
4. Gli edifici esistenti sono sottoposti, ove non ancora effettuate, alle verifiche di vulnerabilità sismica (OPCM n. 3274/2003) in relazione alla classificazione sismica del territorio; ove richiesto, devono essere oggetto di interventi di miglioramento e/o adeguamento secondo norme oppure, ove economicamente conveniente, sostituiti con nuovi edifici.

5. I nuovi edifici scolastici devono essere antisismici e sicuri, progettati in conformità alle norme vigenti e dotate di sala riunioni collettiva, di palestra e spogliatoi, di laboratori innovativi, di eventuale mensa, di aree verdi e spazi sportivi esterni; devono possedere elevati *standard di comfort* acustico, visivo e termico, con alta efficienza energetica e spazi interni ed esterni idonei, senza barriere architettoniche; devono essere costruiti con materiali innovativi ed ecosostenibili, nel rispetto dei criteri ambientali, altamente tecnologici e pensati per il benessere degli studenti e del personale scolastico; devono essere edificati in aree urbane dotate di parcheggi adeguati con modeste interferenze sul normale flusso del traffico.

Articolo 73

Strutture scolastiche non connesse

1. L'obiettivo principale cui concorre il disegno di assetto della rete scolastica è la strutturazione in poli e l'interconnessione reticolare tra presidi territoriali e istituzioni scolastiche: a tal fine, soprattutto per le aree interne, occorrerà lavorare sulla revisione degli attuali ambiti degli istituti comprensivi e sul miglioramento della viabilità comunale e provinciale e trasporto pubblico locale.
2. Qualora l'istituto comprensivo coinvolga più Comuni, occorrerà procedere a coordinare i servizi di trasporto scolastico, anche attraverso il ricorso alle forme associative, già previste dal TUEL (unione di Comuni, convenzionamenti, ecc.).
3. Solo qualora non si pervenga a differenti riconfigurazioni degli ambiti e si rilevi il perdurare delle dinamiche di decrescita, con il non rispetto delle soglie minime previste per legge, si potrà procedere alla costituzione degli Istituti Omnicomprensivi, facendo riferimento agli ambiti definiti come presidi alle aree interne.

TITOLO V	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO 1	DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 74

Misure di salvaguardia

1. Le misure di salvaguardia si applicano obbligatoriamente a decorrere dalla data di adozione del documento preliminare del PTCP, per quanto concerne:
 - le zone sottoposte a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
 - il dimensionamento e la localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati, degli insediamenti produttivi, commerciali, amministrativi e direzionali, di livello sovracomunale;
 - il dimensionamento e la localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati, delle attrezzature di servizio pubblico e di uso pubblico di livello sovracomunale, con particolare riferimento ai parchi e ai servizi per la sanità e l'istruzione;
 - la capacità ricettiva turistica, con riferimento ai singoli territori comunali interessati, indicando attrezzature e impianti per lo svolgimento degli sport invernali e per l'utilizzazione turistica della montagna, per le attività balneari e per gli approdi turistici e relativi servizi;
 - il sistema della viabilità e di trasporto e la rete delle altre infrastrutture di interesse sovracomunale.

Articolo 74bis

Progetti del PNRR

1. Sulle disposizioni del presente piano, e dunque anche sull'applicazione delle sue misure di salvaguardia di cui al precedente articolo, prevalgono comunque le procedure speciali e i meccanismi di semplificazione amministrativa disposti dalle leggi vigenti e dall'attività di pianificazione territoriale e programmazione socioeconomica di livello sovraordinato in merito agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Articolo 75

Entrata in vigore del piano

1. Il presente PTCP diviene esecutivo e acquisisce immediata efficacia nei confronti di enti e privati con la pubblicazione sul BURAT del suo provvedimento di approvazione.

Articolo 75bis

Procedimenti di pianificazione comunale in corso

1. Sono fatte salve le previsioni dei progetti di nuovi strumenti urbanistici comunali che siano almeno stati oggetto di deliberazione di presa d'atto da parte della Giunta Comunale e di rinvio alla definitiva adozione da parte del Consiglio Comunale; tali previsioni saranno giudicate unicamente per il non contrasto con il PTCP vigente al momento della deliberazione di presa d'atto da parte della Giunta Comunale.

TITOLO V	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO 2	DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 76

Aggiornamento del piano

1. Il PTCP viene aggiornato di norma ogni dieci anni, salvo varianti che si rendano necessarie nel contempo.
2. A prescindere dal suo aggiornamento, il PTCP resta valido a tempo indeterminato, con riferimento al suo valore ultrattivo anche allo scadere del decennio.

Articolo 77

Procedimenti in atto

1. Con riferimento ai principi di sussidiarietà e di ragionevolezza, il PTCP si rapporta ai processi di pianificazione in essere da parte dei Comuni e degli altri soggetti della pianificazione locale, operando secondo una logica di graduale riconversione verso i propri orientamenti e indirizzi, puntando a una loro condivisione sostanziale da parte dei diversi interlocutori del processo.
2. Sono comunque fatte salve, anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al precedente articolo delle presenti norme, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, generali e/o esecutivi, approvati alla data di adozione del presente PTCP, nonché tutte le previsioni realizzative delle opere infrastrutturali (strade, porti, ferrovie, ecc.), limitatamente alle zone omogenee di tipo A, B, C, D e F, relativamente agli usi residenziali, commerciali, produttivi, turistici e di servizio, nonché le previsioni insediative e infrastrutturali dei Piani Regolatori Territoriali delle aree industriali approvati alla data di adozione del presente PTCP.
3. Gli strumenti urbanistici di ogni tipo formati dopo l'adozione del documento preliminare del presente PTCP procedono in coerenza con i contenuti di quest'ultimo, ivi comprese le sue diverse articolazioni.